

XIV CONVEGNO ANNUALE
DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"
**"IMPRESE, MERCATI E SOSTENIBILITÀ: NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO
COMMERCIALE"**
Roma, 26-27 maggio 2023

MARIA CARLOTTA RIZZUTO
RICERCATRICE

L'impresa agricola tra "sostenibilità" e "sicurezza"

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La sicurezza alimentare nella sua accezione di *food security*. - 3. L'idea di una raggiunta sufficienza alimentare: dall'impresa agricola a quella agroalimentare a quella agro-energetica a quella agro-ambientale a...- 4. La sostenibilità multifunzionale tra le maglie della filiera agroalimentare. -5. La *food security* come freno alla sostenibilità? - 6. Conclusioni

1. Premessa.

Nel corso dell'ultimo biennio, il vocabolo maggiormente ricorrente nelle normative europee e nazionali è quello di transizione¹.

¹ Il termine transizione compare per la prima volta durante gli anni'70, soprattutto nel rapporto Meadows del 1972, il quale insiste sulla necessità di una «transizione da un modello di crescita a uno di equilibrio globale», evidenziando i rischi ecologici indotti dalla crescita economica e demografica. Nel 1987, il rapporto Brundtland (Boissonade, 2017, 1) incita ad una «transizione verso lo sviluppo sostenibile». Si parla di transizione demografica, energetica, ecologica, digitale; si è giunti persino all'istituzione di un Ministero della Transizione ecologica il quale «Nasce a seguito della ridenominazione, ad opera del D.L. 22/2021, convertito con modificazioni in L. 55/2021, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sua volta istituito nel 1986, con funzioni in materia di: tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero, salvaguardia del territorio e delle acque, politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, sviluppo sostenibile, efficienza energetica ed economia circolare, gestione integrata del ciclo dei rifiuti, bonifica dei Siti d'interesse nazionale (SIN), valutazione ambientale delle opere strategiche, contrasto all'inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati. Il Ministero svolge, inoltre, un ruolo di indirizzo e vigilanza sulle attività dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Promuove

Gli indefiniti contorni definitivi² di siffatto concetto³ richiamano alla mente l'idea di "passaggio", da una situazione ad un'altra⁴ e rinviano, al contempo, con una certa precomprensione⁵, ad una necessaria e presupposta fase di evoluzione in atto; si ritiene, cioè che il cambiamento sia portatore di istanze di miglioramento rispetto al precedente stato delle cose, giacché non avrebbe alcun senso sollecitare il mutamento di una situazione di "paretiana" efficienza.

Nei periodi di transizione, è come se passato e presente combattessero un duello: il primo non vuole cedere il monopolio al secondo e quest'ultimo fa fatica ad imporsi. Lo scorrere del tempo, però, non ammette deroghe e, progressivamente, se pur impercettibilmente, le cose

le buone pratiche ambientali, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana secondo criteri di sostenibilità. Si occupa della promozione dell'educazione ambientale nelle scuole. Intensa la sua attività nei consessi internazionali, centrale il suo ruolo nella gestione dei fondi dei programmi comunitari. Il Ministero si avvale della collaborazione delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri (CUTFAA)».

² Pur ricorrendo in quasi tutte le normative degli ultimi anni, il concetto di transizione non sembra ancora avere una propria compiuta definizione: non si comprende quale ne sia l'oggetto, né tantomeno quale siano le differenze esistenti con l'economia circolare ed anche con lo sviluppo sostenibile. Al contempo, però, già di primo impatto, se ne coglie un suo collegamento o, forse, ancor più una sua derivazione da questi ultimi.

³ Il termine transizione compare per la prima volta durante gli anni '70, soprattutto nel rapporto Meadows del 1972, il quale insiste sulla necessità di una «transizione da un modello di crescita a uno di equilibrio globale», evidenziando i rischi ecologici indotti dalla crescita economica e demografica. Nel 1987, il rapporto Brundtland (Boissonade, 2017)¹ incita ad una «transizione verso lo sviluppo sostenibile».

⁴ L'enciclopedia Treccani ci consegna infatti una definizione di Transizione s. f. [dal lat. *transitio* -onis, der. di *transire* «passare»] come di un «passaggio da un modo di essere o di vita a un altro, da una condizione o situazione a una nuova e diversa; in musica, come sinon. di *passaggio*, modulazione improvvisa; in fisica, genericam., il passaggio di un sistema da uno stato a un altro».^[1]^[SEP]

⁵ Il richiamo è a H.G. GADAMER, *Wahrheit und methode. Grundzuge einer philosophischen hermeneutik*, 2 ed. Tübingen, 1965, trad. it. G. VATTIMO (a cura di), *Verità e metodo*, Milano, 1972, secondo il quale la precomprensione non esaurisce l'iter del processo conoscitivo, ma è, solamente, la base inevitabile ma provvisoria di quest'ultimo.^[1]^[SEP] Su ogni interprete incombe l'onere di una continua rettifica della propria precomprensione, la quale non deve consolidarsi in un convincimento, prima che sia esaurito il processo della comprensione ed una volta raggiunto il risultato, la soluzione prescelta non può non essere compatibile con l'ordinamento giuridico positivo e deve sussistere una rispondenza alle giustificate ragionevoli attese sociali.

mutano; la realtà sociale cambia⁶, nuovi *modus vivendi*, diversi costumi, sostituiscono quelli precedenti; il susseguirsi delle invenzioni tecnologiche fa sembrare vecchio e stantio ciò che, poco tempo prima, era qualificato alla stregua di una novità.

Questo continuo “cangiamento” di hegeliana memoria⁷, portatore, nell’ambito della filiera agroalimentare, delle istanze di sostenibilità nella

⁶ Il diritto, immanente laddove si sia in presenza di una società, non può essere qualificato come statico, ma cambia col trasformarsi della società. La stretta correlazione del diritto con il fenomeno sociale ha, da sempre, garantito l’adeguamento delle regole giuridiche al modificarsi della società e viceversa. Il diritto non è soltanto condizionato dai rapporti economico-sociali, ma è, a sua volta, fattore condizionante la più complessa realtà della quale è parte integrante [P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, p.161]. Ogni comunità esige la presenza del diritto, al fine di disciplinare i rapporti umani, di vivere placidamente, di garantire una civile convivenza. È l’antica affermazione *ubi societas ibi ius*, la quale racchiude l’intrinseca concatenazione dell’ordinamento giuridico con la realtà sociale. Il diritto non è l’insieme di concetti astratti, ma trae la sua linfa vitale, esprime, regola e si plasma alla società. “Io entro in un caffè a Parigi e siedo a un tavolino. Viene il cameriere e io pronuncio un frammento di una frase francese. Dico: «Una demi, Munich, à pression, s’il vous plaît». Il cameriere porta la birra e io la bevo. Lascio del denaro sul tavolo e me ne vado” La intrinseca commistione tra diritto e realtà sociale emerge dalle parole con cui J. R. SEARLE, in *La costruzione della realtà sociale (The Construction of Social Reality)* 1996, p. 9, spiega la scena sopra descritta. Secondo l’A., un fatto naturale che, apparentemente, potrebbe risultare semplice è, in realtà, molto più complesso di quanto possa sembrare a prima vista, poiché “Il cameriere non è effettivamente il proprietario della birra che mi ha portato, ma è assunto dal ristorante, al quale la birra appartiene. Al ristorante viene richiesto di registrare una lista dei prezzi di tutte le bevande e, anche se non vedrò mai quella lista, si esige da me di pagare soltanto il prezzo registrato. Il proprietario del ristorante è autorizzato a esercitare dal governo francese. Come tale, è soggetto a un migliaio di norme e regolamenti di cui non so nulla. Io ho diritto di essere qui, in primo luogo, perché sono un cittadino degli Stati Uniti, in possesso di un passaporto valido e perché sono entrato legalmente in Francia”.

⁷ Si veda G. W. F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, cap. III, 1 (2a. ed. del 1840), tr. it G. CALOGERO, C. FATTA (a cura di) *la Nuova Italia*, Firenze 1941, rist. an. 1981, 150-156, nelle quali si legge «dell’astratto cangiamento, per sé preso, che ha luogo nella storia, si ha da lungo tempo il concetto generale, giusta il quale esso, insieme, implica un progredire verso il meglio, verso il più perfetto. Nella natura i mutamenti, per infinitamente molteplici che siano, manifestano solo un moto circolare, che si ripete sempre: nella natura non accade nulla di nuovo sotto il sole, e in tal senso il giuoco, pur così multiforme, dei suoi fenomeni porta con sé una certa noia. Solo nei mutamenti che hanno luogo sul terreno spirituale nascono novità. L’avverarsi di ciò in tale ambito fece scorgere in generale, nell’uomo, una natura e finalità diversa da quella delle cose meramente materiali — nelle quali si manifesta sempre la stessa nota, un carattere stabile per sempre, in cui si risolve ogni mutamento, e

sua triplice dimensione, di resilienza, di economia circolare, rinvia le proprie fondamenta in due presupposti: per un verso, la finitezza delle risorse naturali e, dunque, l'insostenibilità dei moderni modelli produttivi e per altro verso, una raggiunta e pacifica sicurezza alimentare.

E pur tuttavia, se è vero che la sostenibilità⁸ rappresenta, ormai, la chiave di sintesi delle regole incidenti su ogni fase della filiera: dalla

el cui ambito il mutamento stesso s'inclde come qualcosa di subordinato – : fece scorgere cioè una reale capacità di mutamento, diretta invero, come si è detto, verso il meglio, verso il più perfetto: - un impulso di perfettibilità [...]».

⁸ La sostenibilità è entrata nel panorama normativo mediante una grossa produzione di atti di *soft law*, i quali se, ad un preliminare approccio, sarebbero potuti sembrare sordinati tra loro, in seguito, hanno dimostrato di seguire un unico e armonizzante filo conduttore: garantire uno sviluppo economico e sociale che possa essere, però, al contempo, sostenibile. In tal senso, *Ex multis*, tra gli atti non vincolanti si ricordano: Comunicazione COM(26.12.2011), Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse - Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020, con l'obiettivo di favorire il passaggio ad un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a basso carbonio; nel 2013, il Settimo programma dell'Unione europea di azione ambientale, decisione n. 1386/2013/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta con nove obiettivi, tra cui spiccano la protezione della natura, l'utilizzazione delle risorse in modo più efficiente, il dar vita a un'economia a basse emissioni di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali; Comunicazione COM (2.12.2015), L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare, nella quale sono prese in considerazione cinque ambiti di azione, tipici della catena del valore di un prodotto o servizio. In particolare, è posta l'attenzione sulla progettazione e produzione dei prodotti, sulle dinamiche di consumo, la gestione dei rifiuti, il mercato delle materie prime seconde; Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, basata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e concernente le tre dimensioni della sostenibilità: *governance* economica, sociale e ambientale; Comunicazione COM (29.02.2017), Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura; Comunicazione COM(11.12.2019), *Green Deal* il quale, con il suo ambizioso pacchetto di iniziative, mira proprio a coniugare economia e ambiente; Comunicazione COM(20.5.2020), Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita; Comunicazione COM (24.2.2021), Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; Comunicazione COM (2.9.2020), Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità. Al contempo, molti sono stati, altresì, gli atti vincolanti, tra questi: Regolamento (UE) 15 marzo 2017 n. 625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità

produzione, come scelta dei metodi produttivi o delle risorse da impiegare, alla commercializzazione, sino ad arrivare alla fase di gestione delle eccedenze, sottoprodotti, mps, rifiuti, è altrettanto vero che lo sbilanciamento verso l'interesse ambientale ha iniziato a vacillare alla luce degli ultimi avvenimenti storici, un po' come già accaduto nel 2008⁹.

delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, con la dichiarata attenzione all'intero ciclo della vita; Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013; Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per conseguire la neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima); Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

⁹ A tal riguardo, si veda N. LUCIFERO, *La sicurezza alimentare nella legislazione sugli investimenti esteri diretti nel settore agroalimentare*, in *Pers. merc.*, 2022, 2, p. 220, il quale sottolinea come un insieme di fattori (scelte politiche quali la modifica del regime di sostegno dei redditi dei produttori agricoli, per il tramite del *decoupling*; situazioni legate all'offerta come le cause naturali di una minore resa; ragioni economiche ossia l'aumento dei costi di produzione; situazioni legate alla domanda come la crescente richiesta di alimenti proteici, di cereali finalizzati alla produzione dei primi e ai biocarburanti, alimentata dalla politica dell'incentivazione; eventi climatici avversi; l'aumento delle materie prime e di costi energetici) abbiano cagionato cali nella produzione e forti rialzi dei prezzi sul mercato, lasciando riaffiorare il problema della *food security*. Ed ancora, si vedano M. RAMAJOLI, *Dalla Food safety alla food security e ritorno*, in *Amministrare*, 2015, 3, p. 271; S. BOLOGNINI, *Tempi di insicurezza alimentare: un approccio giuridico*, in S. SERFIN, M. BRIOLLO (a cura di) *Donne, politica e istituzione*, Forum Edizioni, 2013, p. 241; L. COSTATO, *Dalla food security alla food insecurity*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 1, p. 3.

Le recenti crisi alimentari, dovute alla propagazione del COVID-19 e, successivamente, al conflitto russo-ucraino¹⁰, hanno, infatti, riportato in auge il tema della sicurezza alimentare -intesa come garanzia di una quota strategica degli approvvigionamenti necessari-¹¹ benché, in realtà, fosse già ampio il dibattito sia sul diritto al cibo sia, più in generale, sulla sovranità alimentare¹².

¹⁰ La Fao, nel *Food security implications of the Ukraine Conflict*, ha sottolineato che “*The conflict in Ukraine has plunged global food and energy markets into turmoil, raising high food prices even further. These increases, once passed on to domestic markets, will limit people’s access to food*”; una preoccupazione quest’ultima avvertita anche dalla Commissione Europea, la quale, nella COM (2022) 133, del 23 marzo 2022, *Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Safeguarding food security and reinforcing the resilience of food systems*, ha sottolineato che “*The unprovoked Russian invasion of Ukraine has further destabilised already fragile agricultural markets. The Covid-19 pandemic and climate change are putting agriculture all over the world under pressure. The latest IPCC report documents how threats to food security and nutrition from droughts, floods and heatwaves as well as sea level rise are already materialising and are set to grow due to global warming, especially affecting vulnerable regions [...] Food supply is not at stake in the EU today [...]. However, the invasion of Ukraine and a global commodity price boom are driving up prices in agricultural and seafood product markets and exposing the vulnerabilities of our food system: our dependence on imports of e.g. energy, fertiliser and animal feed. This increases costs for producers and affects the price of food, raising concerns as regards the purchasing power of consumers, and the income of producers [...]*”.

¹¹ Sul ritorno alla tutela della *food security*, si veda L. RUSSO, *Il (mutevole) rapporto tra esigenze di sicurezza alimentare e la politica agricola comune*, in *Dir. agroal.* 2022, 3, p. 609, il quale evidenzia come la tematica della sicurezza alimentare sembri essere tornata al centro dell’attenzione in ambito politico ed economico, a causa delle difficoltà di approvvigionamento alimentare causate dal diffondersi del COVID-19, da eventi climatici avversi e, da ultimo, dal conflitto in Ucraina, che vede coinvolti due Stati tra i più grandi produttori mondiali di grano, di mais e di prodotti vegetali. Ed, ancora, M.D’ADDEZIO, *Le filiere agroalimentari al tempo del COVID-19 in Europa e in Italia. Una sfida tra food security, ripresa e dinamiche dei mercati, tutela del lavoro e dei consumatori, Green Deal, incertezze climatiche*, in *Przeglad Prawa Rolnego*, 2021, 2, p. 183; F. AVERSANO, *Effetti della pandemia nel settore agroalimentare e ruolo rassicurante del cibo*, in *Riv. Dir. al.*, 2020, 2, p. 21.

¹² A tal riguardo, si veda N. LUCIFERO, *La sicurezza alimentare nella legislazione sugli investimenti esteri diretti nel settore agroalimentare*, cit., p. 220. Con particolare riferimento alla sovranità alimentare, si veda L. RUSSO, *Food sovereignty and food security: introductory remarks - sovranità alimentare e sicurezza alimentare: considerazioni introduttive*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, 4, 728; M. ALABRESE, G. STRAMBI, *Food sovereignty and food security: introductory remarks - sovranità alimentare e sicurezza alimentare: Concetti quadro*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, 4, 736; A. JANNARELLI, *Il Diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, 4, p. 511; M. GIUFFRIDA, *Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare*, in *Riv. Dir. al.* 2015, 3, p. 34; L. PAOLONI, *I nuovi percorsi della food security: dal*

In questo contesto, sembra opportuno focalizzare l'attenzione lungo le due linee direttrici della sostenibilità e della *food security*, al fine di meglio comprendere come queste ultime si pongano l'una verso l'altra e possano essere coordinate al fine di realizzare un più equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti nella filiera agroalimentare.

2. La sicurezza alimentare nella sua accezione di *food security*.

L'espressione italiana «sicurezza alimentare» è sintesi di una pluralità di problematiche e discipline che la lingua inglese suole differenziare mediante l'utilizzo di due termini: «*food safety*» e «*food security*»¹³.

Come noto, diversamente dalla prima¹⁴, volta a garantire la sicurezza igienico- sanitaria dei prodotti alimentari sotto il profilo della tutela della

diritto al cibo adeguato alla sovranità alimentare, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2011, 3, p. 159; C. CERTOMATÀ, *Diritto al cibo, sicurezza alimentare, sovranità alimentare*, in *Riv. Dir. al.*, 2010, 2, p. 308.

¹³ Sui significati attribuibili alla sicurezza alimentare si vedano L. COSTATO, S. RIZZIOLI, *Sicurezza alimentare*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, 2010, p. 912;

¹⁴ L'art. 14 del Reg. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, statuisce: "1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. 2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: se sono dannosi per la salute; se sono inadatti al consumo umano. 3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti. 4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue: a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa. 5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. 6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione

salute, lungo l'intera catena alimentare, comprensiva degli strumenti di comunicazione al consumatore, la *food security* rappresenta, invece, “la sicurezza economica e fisica di disporre di cibo in quantità sufficiente ai normali bisogni alimentari”.¹⁵

Dal punto di vista normativo, nonostante le Convenzioni di Ginevra del 1864 già lo richiamassero, seppur indirettamente¹⁶, l'introduzione del

approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio. 7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime. 8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio. 9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo”.

¹⁵ Sul diritto al cibo si vedano, *ex multis*, L. COSTATO, *Diritto al cibo*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Aggiornamento XI, Milano, 2018, p. 165; ID, *Lo storico problema dell'alimentazione: la sicurezza degli approvvigionamenti, la food sovereignty e la nuova agricoltura*, in *I Gergofili. Quaderni*, 1, 2022; L. PAOLONI, *Diritto al cibo e sovranità alimentare*, in M. GOLDONI, E. SIRSI, *Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione. Atti del Convegno di inaugurazione dell'Osservatorio*, Milano, 2011; C. CERTOMATÀ *Diritto al cibo, sicurezza alimentare, sovranità alimentare*, cit., p. 22; G. ZAGREBELSKY, *Un concetto costituzionale: sovranità alimentare*, in *Dir. agroal.* 2017, 3, p. 435; C. DELLA GIUSTINA, *Il diritto al cibo adeguato. Un diritto umano presupposto o consequenziale?* in *www.ambientediritto.it*, 2021, 2; A. JANNARELLI, *Cibo e diritti. Per una agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, p. 109, M. GESTRI, *Il diritto fondamentale al cibo: quale il contributo della Carta di Milano*, in M. GESTRI (a cura di), *Cibo e diritto (Dalla Dichiarazione Universale alla Carta di Milano)*, Milano, 2015, p. 16; M. BOTTIGLIERI, *La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2 marzo 2016, 1; S. RODOTÀ, *Il diritto al cibo*, Fondazione Corriere della Sera, Milano, 2014; L. KNUTH, M. VIDAR, *Constitutional and Legal Protection of the Right to Food around the World*, FAO, Roma, 2011, 14.

¹⁶ Sebbene si occupi di diritto internazionale umanitario, tale normativa, avendo come scopo quello di migliorare le condizioni dei feriti e dei prigionieri di guerra, fa implicito riferimento anche al diritto al cibo. In via esemplificativa, l'art. 54 del primo Protocollo aggiuntivo, occupandosi di «protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile», statuisce espressamente, al primo comma, che è vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Tale aspetto è poi stato meglio specificato al successivo comma 2, dove è sancito che «è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari

diritto al cibo è fatta risalire, come noto, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, del 1948, là dove all'art. 25 si afferma che «1.Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (...)».

Riconosciuto come diritto fondamentale per ogni individuo, il diritto al cibo è stato successivamente esplicitato e specificato dai due Patti internazionali del 1966, l'uno sui diritti civili e politici¹⁷ e l'altro sui diritti economici, sociali e culturali, i quali, tutelando il diritto ad un'alimentazione "adeguata" e il "diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame", hanno imposto agli Stati firmatari correlativi obblighi finalizzati a rendere effettivo siffatto diritto¹⁸.

e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo». Ma già la quarta Convenzione, stipulata nel 1949, all'art. 55 stabiliva che la potenza occupante non poteva requisire i prodotti alimentari che si trovavano sul territorio occupato e doveva assicurare «nella piena misura dei suoi mezzi il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali». L'inserimento all'interno delle Convenzioni di Ginevra della questione alimentare in riferimento alle popolazioni occupate permette di comprendere quanto la libertà dalla fame sia sempre stata una questione inderogabile, la cui garanzia deve (o meglio dovrebbe) riguardare ogni Stato, incluso quello occupante.

¹⁷ Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che ha previsto, tra le altre, l'istituzione del Comitato dei diritti umani tutela il diritto a un cibo adeguato risulta tutelato implicitamente mediante la tutela: del diritto alla vita (art. 6), che impone agli Stati di adottare misure positive in contrasto alla mortalità infantile, alla malnutrizione ed alla diffusione di epidemie; del diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti umani degradanti (art. 7); del diritto dei detenuti ad un trattamento umano e degno (art. 10 par. 1); norma, questa, interpretata in modo estensivo dal Comitato dei diritti umani, nel senso di richiedere che gli Stati si assicurino che i detenuti, nel rispetto della dignità di questi ultimi, abbiano accesso ad un livello di cibo sufficiente, oltre che il diritto di vivere in luoghi salubri; del diritto delle minoranze a vedere tutelata la propria cultura (art. 27); del diritto inclusivo anche della protezione delle loro attività tradizionali come la caccia o la pesca e del diritto di mantenere i loro stili di vita e le loro attività economiche tradizionali; del diritto alla non discriminazione (art. 26).

¹⁸ L'art. 2 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali prevede di agire per la realizzazione di tale diritto con tutti i mezzi appropriati e, dunque, tramite l'adozione di misure legislative, ma altresì amministrative e giudiziarie; agire per rendere tale diritto esigibile, garantendone il pieno esercizio a ciascun individuo (fermo restando il

Sul piano internazionale, dunque, il diritto al cibo è già, da tempo, affermato esplicitamente; si muove nelle diverse dimensioni di adeguatezza, disponibilità e accessibilità¹⁹ perfettamente racchiuse in quella che, ancora oggi, costituisce la sua definizione maggiormente comprensiva e fornita dalla Fao, nel *World Food Summit* del 1996, secondo cui la *food security* è rispettata quando «tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana».

Diversamente, a livello europeo, il diritto a un cibo adeguato non ha trovato, per lungo tempo, un espresso riconoscimento, frutto della

divieto di misure regressive); agire mettendo a disposizione le risorse nazionali e per il tramite della cooperazione internazionale. A sua volta l'art. 3 del medesimo patto nel sancire che «*Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto*», impone agli Stati di garantire, in modo paritario tra gli individui, i diritti consacrati nel Patto, incluso quindi quello al cibo adeguato.

¹⁹ Secondo quanto osservato in uno dei *General Comment* (n. 12) del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, il cibo deve essere adeguato, disponibile e accessibile. In particolare il cibo è disponibile quando è sufficiente a soddisfare i bisogni alimentari degli individui, oltre che non nocivo ed accettabile nella cultura di appartenenza. *La disponibilità «quantitativa» rappresenta la possibilità di ciascun individuo di disporre di cibo sufficiente per alimentarsi in modo durevole e sostenibile, nonché in misura adeguata.* Come specificato dal *General Comment* n. 12, ciò si ottiene sia mediante l'accesso diretto dei contadini alle risorse naturali, sia mediante un sistema distributivo che porti il bene alimentare fino alla persona che ne necessita. *La disponibilità «qualitativa» indica, invece, una qualità (nutrizionalmente) adeguata a soddisfare i bisogni alimentari degli individui.* Circa il concetto di "qualità", il *General Comment* fa espresso riferimento al concetto di "bisogni dietetici" (*dietary needs*) e a quello di "assenza di sostanze nocive" (*food safety*). Con particolare riferimento all'accessibilità degli alimenti, quest'ultima implica che il cibo sia tale sia in senso economico, sia in senso fisico. Mentre l'accessibilità «economica» richiede che i costi personali o familiari connessi all'acquisizione di cibo ai fini di una dieta adeguata siano mantenuti ad un livello tale da non minacciare o compromettere la realizzazione di altri bisogni fondamentali (quali, ad esempio, la salute, l'istruzione, l'abitazione), l'accessibilità «fisica» sottintende che il cibo sia accessibile a tutti gli individui, compresi quelli fisicamente vulnerabili, primi fra tutti i neonati, i bambini, gli anziani, i portatori di handicap, le persone con persistenti problemi di salute, o «di molte popolazioni indigene la cui accesso alle loro terre ancestrali possono essere minacciate» È menzionata, infine, la c.d. accessibilità «culturale» degli alimenti, da alcuni autori considerata quale aspetto psicologico e morale dell'accessibilità fisica, concernente la necessità di rispettare, per quanto possibile, i valori soggettivi, culturali o religiosi degli individui o dei popoli.

convinzione per cui, una volta tutelato il diritto al lavoro ed alla sicurezza sociale, non fosse, invero, necessario predisporre un'apposita tutela del diritto al cibo.

In tale direzione, a fronte di una ampia tutela predisposta per la sicurezza alimentare come *food safety*, si è ritenuto che, per la *food security* fosse, diversamente, sufficiente una protezione indiretta, correlata alla difesa di altri diritti: il diritto alla vita; alla libertà di pensiero, coscienza e religione ed altri, salvaguardati esplicitamente nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo²⁰ e delle libertà fondamentali nonché nella Carta sociale europea²¹.

Si è dovuto attendere il 2013, affinché l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, colmando una lacuna che rischiava di divenire altamente anacronistica, individuasse, nella Risoluzione del 3 ottobre 2013, n. 1957, i fondamenti normativi di un diritto al cibo su scala europea²².

²⁰ Una implicita tutela del diritto oggetto di disamina è ravvisabile nell'art. 21, preposto a salvaguardia del diritto alla vita, per la cui effettiva realizzazione non può che considerarsi imprescindibile la primaria soddisfazione del diritto ad un'alimentazione adeguata. Allo stesso modo, costituisce un esempio di violazione dell'art. 9 CEDU (rubricato «Libertà di pensiero, di coscienza e di religione») privare un detenuto mussulmano della possibilità di cibarsi nel rispetto delle regole alimentari della propria religione (accessibilità "culturale"). Inoltre, in base all'art. 3 CEDU (titolato «Proibizione della tortura»), negare il cibo adeguato a un detenuto rientra tra le pene o trattamenti inumani o degradanti vietati dalla Convenzione (se non ove strettamente necessari, ad esempio per ripristinare l'ordine), già sanzionate dalla Corte in diverse occasioni. In tal senso, si vedano *ex multis* C. eur. dir. uomo, 27 agosto 1992, Tomasi c. Francia, ric. n. 12850/87, § 47; C. eur. dir. uomo, 6 aprile 2000, Labita c. Italia, ric. n. 26772/95, § 119; C. eur. dir. uomo, 6 luglio 2000, Indelicato c. Italia (dec.), n. 31143/96.

²¹ Neppure tale Trattato riconosce espressamente il diritto al cibo adeguato, ma anch'esso tutela diritti che, una volta realizzati, assicurerebbero il godimento del diritto ad accedere ad un nutrimento adeguato. Si pensi al diritto al lavoro e ad una remunerazione equa ex art. 4, al diritto alla protezione sociale ex art. 12, all'assistenza sociale e ad ogni tipo di aiuto che sia «necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare» (art. 13). A queste disposizioni si aggiunge anche l'art. 8 che riconosce alla lavoratrice madre il diritto di allattare il proprio figlio.

²² Il carattere novativo di tale atto all'interno dell'ordinamento del Consiglio d'Europa lo si desume sin dall'*incipit*, ove si richiama espressamente la normativa onusiana, tra cui la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite e il Protocollo di Kyoto. Nei commi introduttivi, la Risoluzione afferma espressamente: «*Worldwide, famine kills one person every second and a child dies every five seconds from the consequences of malnutrition. With the economic crisis, food insecurity affects ever more needy people, even in Europe (...) Food is our most basic needs and right. If we cannot secure access to sufficient, safe and nutritious food for present and*

Si tratta di un piano d'azione che, pur essendo di mero indirizzo, è ugualmente significativo ed emblematico, in quanto ha il pregio di introdurre espressamente il concetto di diritto al cibo adeguato nell'ambito della terminologia europea giacché, pur raccomandando l'adozione di misure che includano questioni attinenti al "diritto dell'alimentazione", introduce anche le tematiche relative al "diritto all'alimentazione" ed "alla sovranità alimentare", di guisa che, a dispetto del titolo medesimo della Risoluzione, la portata dell'intera disposizione è, invero, tale da rendere il suo oggetto molto più ampio di quello dichiarato²³.

future generations, our health, development and fundamental rights are hampered» La risoluzione è rinvenibile sul sito <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20227&lang=en>

²³ Dopo aver affermato la natura di «diritto fondamentale» del diritto al cibo adeguato («*Food is our most basic needs and right*»), la Risoluzione n. 1957/2013 definisce i cinque obiettivi che gli Stati si devono porre al fine di rendere effettivo tale "nuovo" (per lo meno nel vocabolario europeo) diritto: 1) con riguardo alla produzione del cibo, l'Assemblea ha raccomandato agli Stati membri l'adozione di misure volte a garantire la produzione sostenibile del cibo, anche al fine di arrestare i cambiamenti climatici e le emissioni chimiche inquinanti. Con tale linea di indirizzo, il Consiglio d'Europa evidenzia in particolare la rilevanza della c.d. agroecologia, ovverosia dell'applicazione dei principi ecologici alla produzione di alimenti; 2) in riferimento al consumo di cibo, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato agli Stati membri di adottare specifiche misure che garantiscano un consumo del cibo responsabile, che eviti gli sprechi; a tal fine si raccomandano interventi di informazione ed educazione alimentare che favoriscano l'acquisizione di sane abitudini alimentari, anche nell'intento di limitare il più possibile, da un lato, il grave problema degli sprechi alimentari e, dall'altro, quello dell'obesità; problemi, questi, che in Europa sono particolarmente diffusi e che fanno da paradossale "contrappeso" ai problemi di malnutrizione e denutrizione prevalentemente propri dei Paesi del Terzo mondo. 3) Relativamente alla sicurezza degli alimenti, l'Assemblea ha raccomandato agli Stati membri l'adozione di strumenti di controllo efficaci, a garanzia della sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. 4) Con riguardo, poi, al fondamentale profilo dell'accessibilità economica al cibo, l'Assemblea ha esortato agli Stati membri a rafforzare i meccanismi di «solidarietà sociale» per combattere la povertà non solo in Europa ma anche a livello di cooperazione internazionale, ad aumentare gli aiuti all'agricoltura, a favorire la sicurezza alimentare nelle zone più svantaggiate, a riconoscere i bambini come un gruppo particolarmente vulnerabile e, conseguentemente, ad adottare adeguati provvedimenti per evitare loro sofferenze dovute alla malnutrizione. 5) Infine, rispetto ai meccanismi di regolazione, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato agli Stati membri di attuare tale diritto, prevedendo espressamente nella propria legislazione l'esigibilità del diritto fondamentale al cibo adeguato e del diritto fondamentale all'acqua; a tal fine, si sono individuate come necessarie le seguenti misure: armonizzare in tutta Europa il principio di precauzione anche con precipuo riferimento al

Nondimeno, la scarsa considerazione della *food security* nella legislazione europea emerge, altresì, nell'ambito delle Carte costituzionale; è, infatti, paradossale notare come tale diritto abbia ottenuto espresso riconoscimento proprio nelle Costituzioni di quei Paesi,²⁴ in cui più spesso è violato, là dove, invece, nella gran parte dei Paesi Europei, è tutelato indirettamente per il tramite di altri diritti²⁵.

Ed invero, la propensione da parte delle Istituzioni Europee per la predisposizione di una copiosa regolamentazione dell'altro aspetto della sicurezza alimentare, quello della *food safety*, trova, forse, una delle ragioni d'essere nella convinzione che la *food security*, soprattutto in seguito alla globalizzazione dei mercati²⁶, fosse un problema risolto o, semplicemente,

diritto al cibo; sostenere gli sforzi delle agenzie delle Nazioni Unite (l'Organizzazione Mondiale del Commercio - OMC e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE) per la tutela degli alimenti contro la speculazione finanziaria; contenere la volatilità dei prezzi degli alimenti di base; costituire riserve alimentari di livello nazionale o regionale.

²⁴ Riconoscono il diritto al cibo come un diritto fondamentale autonomo, indistintamente applicabile a tutte le categorie di individui: Bolivia (art. 16), Brasile (art. 6), Ecuador (art. 13), Guyana (art. 40), Haiti (art. 22)²¹⁹, Kenya (art. 43), Sud Africa (art. 27.1), Egitto (art. 79). Vi sono Paesi che, pur riconoscendo il cibo come diritto fondamentale, lo tutelano per specifiche categorie della popolazione, quali: i bambini (Brasile, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Panama, Paraguay e Sud Africa); gli studenti (Costa Rica); i prigionieri e detenuti (Sud Africa); il personale dipendente dall'amministrazione pubblica (Myanmar); infine, le Costituzioni della Bielorussia (art. 21), del Congo (art. 34.1), del Malawi (art. 30.2), della Moldavia (art. 47.1) e dell'Ucraina (art. 48), contengono norme costituzionali in cui il diritto al cibo è esplicitamente riconosciuto come corollario di altri diritti fondamentali. Ed ancora, il diritto a un adeguato standard di vita (Armenia, Bolivia, Cambogia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Etiopia, Guatemala, Pakistan, Romania e Turchia); il diritto al benessere (Azerbaijan, El Salvador, Guinea Equatoriale, Eritrea, Guinea, e Perù); il diritto ad una vita dignitosa (Cipro, El Salvador, Finlandia, Ghana, Thailandia, Venezuela); il diritto a standard di vita non al di sotto dei livelli di sussistenza (Georgia, Kirgizstan).

²⁵ Anche la Carta Costituzionale italiana non tutela esplicitamente il diritto al cibo giacché si è ritenuto che, una volta garantito il diritto al lavoro, quest'ultimo costituisca il mezzo più dignitoso per assicurare il cibo. Ed ancora, se ciò non bastasse, la tutela all'alimentazione rinverrebbe protezione nella sua fortissima correlazione con il principio di eguaglianza, il dovere di solidarietà sociale, la dignità umana, il diritto alla salute, alla sussistenza, alla libertà in generale. Infine, il diritto al cibo è riconosciuto mediante l'adesione dell'Italia, ai sensi dell'art. 117 Cost, ai Trattati internazionali.

(²⁶) Con il termine "globalizzazione" si suole identificarsi quei processi che pur appartenendo ad ambiti fra loro differenti, presentano un minimo comune denominatore

nella circostanza di dover dare priorità ad ulteriori problematiche quali quelle legate alla tutela ambientale²⁷.

È in siffatta direzione che deve essere collocata tutta una serie di interventi volti a ridurre la produzione; si pensi, in via meramente

nel superamento delle distinzioni derivanti dai confini delle nazioni e dagli ordinamenti che le governano con conseguente omologazione dei tratti identitari individuali e collettivi. A tal riguardo si vedano le voci D. DI MICCO, voce “Globalizzazione del diritto”, in *Digesto*, 2013; M.R. FERRARESE, voce “Globalizzazione giuridica”, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 547. Eppure, sulla non attualità della globalizzazione, si veda G. TREMONTI, *Globalizzazione le piaghe e la cura possibile*, Solferino, 2022; ID, *Le tre profezie. Contagio globale: come finisce l’utopia della globalizzazione*, Solferino, 2022, nei quali, l’A. sottolinea come il “ritorno della natura” con fenomeni climatici estremi e con l’epidemia del coronavirus confermano le previsioni sulla fine del trentennio dorato della globalizzazione che ci è stato donato dagli “illuminati”. L’inflazione e recessione, crisi finanziarie, carestie, migrazioni, altre guerre sono tutti anelli sconnessi di una stessa catena, i quali sono rappresentativi non già della «fine della storia» ma della fine della globalizzazione.

²⁷ Al riguardo, N. LUCIFERO, *La sicurezza alimentare nella legislazione sugli investimenti esteri diretti nel settore agroalimentare*, cit. p. 234, il quale, con particolare riferimento all’evoluzione della Pac, sottolinea come “la centralità di interventi volti a garantire la sicurezza alimentare attraverso una visione quantitativa della produzione e misure sostanzialmente protezionistiche per gli agricoltori europei, in quanto frutto di un sistema che mirava alla garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari attraverso l’attività agricola delle imprese europee, si è agli inizi del secolo fortemente limitata in funzione di nuovi indirizzi della politica agricola europea frutto anche della pressione ricevuta a livello internazionale. Se la fase che ha caratterizzato la prima stagione della politica agricola è stata segnata dall’attuazione di un complesso sistema di interventi pubblici volti a garantire agli agricoltori europei prezzi più remunerativi, e quindi assicurare l’aumento dell’offerta agricola europea ben oltre la domanda interna, a far data dalla riforma della Pac del 2003 (di cui al reg. 1782/2003 del 29 settembre 2003, successivamente abrogato dal vigente reg. 73/2009 del 19 gennaio 2009) gli interventi del legislatore hanno segnato una netta (e troppo repentina) inversione di marcia della PAC con cui si è voluto sostanzialmente limitare al massimo le forme di gestione del mercato mediante la definizione di un sistema di pagamenti diretti agli agricoltori in gran parte disaccoppiati dalle produzioni ottenute.[...] Questa nuova impostazione della PAC nel prevedere sostegni finanziari pubblici, pur disaccoppiati dalla produzione, per scopi ultronei rispetto a quelli della produzione di beni primari, tra cui la tutela dell’ambiente, del paesaggio, e più recentemente le emergenze climatiche, ha il fine di consentire agli agricoltori di ricavare dall’attività un reddito tale da indurli a non abbandonare le terre, ovvero da indurli a giudicare conveniente proseguire l’attività, svolgendo, al contempo, la funzione di presidio e di controllo del territorio”.

semplificativa, alle quote di produzione²⁸ ed ai diritti di impianto²⁹; interventi che, unitamente ad altri, hanno anche convogliato l'impresa agraria verso quel suo lungo *iter* di "trasformazione funzionale".

3. *L'idea di una raggiunta sufficienza alimentare: dall'impresa agricola a quella agroalimentare a quella agro-energetica a quella agro-ambientale a...*

Nel corso degli ultimi trent'anni, l'impresa agricola è divenuta destinataria, direttamente o indirettamente, di numerose normative che ne hanno, seppure lentamente, modificato la fisionomia strutturale e funzionale³⁰.

All'impresa agricola è, infatti, stato richiesto l'assolvimento di molteplici compiti esplicitati nelle varie denominazioni ad essa assegnate: impresa agro-alimentare³¹, agro-ambientale, impresa agro-energetica³²; il

²⁸ La Comunità Europea, mediante, le quote di produzioni ha posto in essere un regime di contingentamento della produzione; una misura ascrivibile al gruppo degli strumenti volti a regolare l'offerta mediante la previsione di prelievi supplementari ovvero misure fiscali sanzionatorie poste a carico dei singoli produttori che avessero commercializzato quantità produttive superiori alle quote loro assegnate. Tali misure furono utilizzate per lungo tempo nel settore lattiero-caseario; introdotte dal Reg. (CE) 856/1984 del 31 marzo 1984, sostituito poi dal Reg. (CE) 3950/1992 del 28 dicembre 1992, infine dal Reg. (CE) 1788/2003 del 29 settembre 2003 ed abolite nel 2015, le quote latte assegnavano a ciascun Stato membro una quantità massima di latte a sua, ripartita a sua volta tra le singole imprese. In tale direzione, la quota latte si riferisce al regime comunitario (Ue) del prelievo supplementare, uno strumento di Politica agraria comunitaria (Pac) che impone agli allevatori europei un prelievo finanziario per ogni chilogrammo di latte prodotto oltre un limite stabilito (quota latte).

²⁹ A. GERMANÒ, N. LUCIFERO, E. ROOK BASILE, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2022; N. LUCIFERO, *Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli: il regime vigente e la riforma dell'OCM*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, 1, p. 254; ID., *Profili pubblicistici e profili privatistici delle autorizzazioni di impianto e di reimpianto di vigneti*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 3, p. 476.

³⁰ Sull'evoluzione funzionale dell'impresa agricola *ex multis*, F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000; S. MASINI, *Orientamenti per un'agricoltura multifunzionale*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 1999, 9, p. 453; L. FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, p. 26

³¹ Si vedano L. COSTATO, *La disciplina dell'agroalimentare*, in A. GERMANÒ (a cura di), *Governo del sistema agricoltura*, Atti del Convegno di Firenze del 17/18 dicembre 1999, Milano, 2001, p. 117; ID., *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare*, in *Agricoltura e Alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, cit.; ID., (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario* 3, Padova, 2003; ID., *Compendio di diritto alimentare* 4, Padova, 2007.

³² A tal riguardo, S. BOLOGNINI, *Emergenza energetica ed emergenza alimentare: quale futuro per il diritto delle agro-energia?*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, 4, p. 491; M. ALABRESE, E. CRISTIANO, G.

tutto indirizzato a far sembrare che, assolto e raggiunto il suo fine principale della *food security*, tale impresa potesse accostare al suo sostantivo un qualsiasi attributo qualificativo, espressione degli ulteriori obiettivi da quest'ultima perseguibili³³.

STRAMBI (a cura di), *L'impresa agroenergetica, Il quadro istituzionale, gli strumenti, gli incentivi*, Torino, 2013, p. 1; L. COSTATO, *Food security e agroenergie*, in *Agric. Ist. Merc.*, 2011, 3, p. 33; L. PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, Torino, 2011, p. 248; M. GOLDONI, *Utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione degli impianti energetici: aspetti giuridici*, in *Agricoltura e contenimento delle esigenze energetiche ed alimentari*, M. D'ADDEZIO (a cura di) *Atti dell'Incontro di studi di Udine*, 12 maggio 2011, Milano, p. 38, secondo la quale nel caso di fonti fotovoltaiche la collocazione di queste ultime nell'ambito delle attività connesse risulta impossibile sì da configurarsi «una ferita sistematica ai confini dell'agrarietà».

³³ Si vedano PAOLO BORGHI, *L'impresa agraria produttrice di alimenti, di energia e di servizi*, in *Atti dell'Accademia dei Georgofili*, 2011, p. 260; L. COSTATO, *Attività agricole, sicurezza alimentare e tutela del territorio*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, 1, p. 459; L. PASTORINO, *La missione del diritto agrario e le sfide dell'umanità*, in *Dir. agroal.*, 2022, 3, p. 669, il quale sottolinea come “il diritto agrario deve servire per garantire una produzione sufficiente ai fini della *food security*, in una interazione equa all'interno delle filiere perché i prezzi per i consumatori siano accessibili, e lo deve fare con delle risorse e terreni che si presentano ogni volta meno sufficienti in proporzione ad una popolazione mondiale che cresce, dovendo prendersi cura dell'ambiente, della biodiversità e delle risorse naturali in generale, preservando aree naturali ed i cicli essenziali del sistema ecologico, evitando e riducendo l'effetto sul cambiamento climatico, facendo sì che l'agricoltura possa essere un diritto per chi vuole progredire e un'attività che faciliti lo sviluppo di ogni regione; che consenta un guadagno che permetta ai produttori di accedere agli sviluppi tecnologici [...] Più tardi il diritto agrario si è dovuto adattare a quella che viene chiamata Rivoluzione verde, per scoprire le nuove tecnologie e per assistere all'irruzione di nuovi attori. Gli imprenditori agricoli si sono ritrovati alla mercé di nuovi soggetti come i fornitori di macchinari, di fitosanitari o di nuove varietà vegetali o della biotecnologia. Gli agricoltori, anche quelli con grandi superfici a disposizione, continuarono ad essere dipendenti da altri fattori produttivi [...] Poi il diritto agrario ha dovuto affrontare la crisi ambientale e anche adattarsi, forse per primo, ad essa. Risultava in parte giustificato per un diritto che regolava una attività svolta in natura e attraverso beni della natura. [...] E così come gli obiettivi dello sviluppo presentano questa pressante, ed al contempo, difficilissima sfida in cui vengono in rilevanza tutti i rischi che l'umanità stessa provoca ma che a sua volta mette la persona umana al centro dell'interesse per risolverla, possiamo dire in base alla frase coniata nell'ambito del diritto ambientale di «pensare globalmente e agire localmente», ma tenendo anche conto della storia della tutela del soggetto agrario e della necessità della continuità del suo ruolo produttivo che si impone una «prospettiva globale con equità individuale»; prospettiva che ridimensiona ma al contempo valorizza il ruolo della produzione agraria e dei soggetti agrari, cioè degli imprenditori agricoli”.

Una forma di evoluzione che inizia sin dalla riflessione sulla inidoneità del solo termine agricolo, per indicare un'impresa che entrava a far parte di un sistema³⁴, quello agroalimentare, per l'appunto, in cui, pur essendone cuore pulsante, era una delle sue componenti³⁵; era, cioè, una delle varie unità dell'*agribusiness*³⁶.

³⁴ Si vedano S. CARMIGNANI, *Filiera agroalimentare*, in *Dig. Disc. Priv.* 2018; F. ALBISINNI, *Sistema agroalimentare*, in *Dig. Disc. Priv. Aggiornamento*, Torino, 2009; A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2002, p. 213; ID, *Cibo e diritto. Per un'agricoltura sostenibile*, cit. p. 137 il quale sottolinea che «il processo di industrializzazione del settore primario si è attuato nella strutturazione progressiva di un rapporto circolare tra l'agricoltura e gli altri settori economici, per cui lo sviluppo agricolo è apparso da un lato come il risultato dello sviluppo complessivo delle società industriali, assicurando beni alimentari ad una popolazione impiegata in misura crescente nei settori economici diversi dall'agricoltura, dall'altro il risultato legato alla progressiva utilizzazione nell'esercizio dell'attività agricola di fattori produttivi nuovi provenienti dal mondo della tecnologia e dell'industria»

³⁵ A tal riguardo, si veda A. JANNARELLI, *Il mercato agro-alimentare europeo*, in *Dir. agroal.* 2020, 2, p. 309, il quale ripercorre le vicende economico-giuridiche degli ultimi decenni, il rilievo fondamentale che attualmente riguarda la c.d. *food security* in relazione alla *food safety* che dal 2008 ha costituito il nuovo fronte della competizione tra i diversi *food regimes* a livello planetario. L'A. evidenzia che la riattenzione per l'agricoltura, quale fonte primaria della produzione alimentare, manifesta la necessità di confermare e meglio assicurare il c.d. eccezionalismo agricolo al fine di proteggere i produttori agricoli e, al tempo stesso, permettere che vi sia una produzione agricola sufficiente per la crescente domanda alimentare.

³⁶La modificazione dei sistemi produttivi nonché dell'organizzazione delle aziende agricole in seguito all'evoluzione del processo di industrializzazione dell'agricoltura rappresenta l'*input* dal quale nasce il concetto stesso di sistema agro-alimentare, il quale suole identificare la fitta rete di rapporti contrattuali, verticali ed orizzontali, che conformano il processo produttivo agricolo in senso ampio, dalla produzione della materia prima alla commercializzazione degli alimenti, freschi o trasformati. A tal riguardo, L. RUSSO, *Agroindustria*, in *Dig. disc. priv., agg.*, Torino, 2003, p. 215; A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, in *Dir. giur. agr. alim. e amb.*, 2002, p. 213.; F. ALBISINNI, *Sistema agroalimentare*, in *Dig. disc. priv., agg.*, Torino, 2009, p. 483, il quale sottolinea come l'espressione «Sistema agroalimentare», abbia conosciuto un crescente successo nel linguaggio legislativo. L'A. pone una differenza «agroalimentare» come sottosistema dell'*agribusiness*, comprendente le attività ed i soggetti impegnati nel *farming* e nel *food processing*, e di «agroindustriale» come sottosistema comprendente le attività ed i soggetti impegnati nel *farming* e nel *fiber processing*; differenza quest'ultima che, come sottolinea l'A., non è priva di conseguenze quanto all'individuazione dell'oggetto ed alla connotazione delle strutture produttive. Ed infatti, l'A. evidenzia: «quanto all'oggetto, comprendere nel sistema agroalimentare tutte le operazioni di *farming* e *food processing*,

Un mutamento che, evidenziato dalla modifica normativa dell'art. 2135 cod. civ. e nelle interpretazioni estensive di quest'ultimo fornite in letteratura, ha persino lasciato ipotizzare la decadenza dai "benefici" ³⁷, in

sino al momento finale del consumo, importa assumere in un'unica area di indagine e di governo, accanto alle imprese agricole ed alle imprese industriali e commerciali di trasformazione o distribuzione di alimenti, l'intera ristorazione collettiva, comprensiva di alberghi e pubblici esercizi; analogamente, risultano compresi nel sistema agroindustriale non soltanto la produzione di legname, pelli o fibre, ma anche i settori della produzione di mobili, di calzature o di carta; con esiti di rilievo in termini di configurazione delle politiche di disciplina e di regolazione di questi settori. Quanto alle strutture produttive, l'attenzione all'elemento sistemico prevale sulla considerazione delle singole aziende, poiché all'interno di agribusiness si modifica anche il tradizionale rapporto tra azienda e impresa. L'impresa agricola viene analizzata non per sé sola, ma in un reticolo di relazioni, a valle quale fornitrice di servizi oltre che di beni materiali, ed a monte quale utilizzatrice di servizi e di beni, prima prodotti in proprio ed ora acquistati da terzi, che a loro volta condizionano la gestione dell'impresa».

³⁷ Il tema sulla fallibilità dell'impresa agricola è stato e continua ad essere molto dibattuto in letteratura. Come noto l'art. 1 della legge fallimentare escludeva dal novero dei soggetti fallibili coloro che non esercitano una attività commerciale o che dimostrino di non superare i limiti dimensionali statuiti nel secondo comma della medesima disposizione. Secondo una parte della dottrina, le ragioni di siffatta scelta risiedevano nella circostanza che la coltivazione del fondo non fosse attività di impresa; che, poi, l'agricoltore potesse vendere i propri prodotti non era considerato elemento idoneo a qualificarlo alla stregua di commerciante (F. GALGANO, *L'imprenditore*, in F. GALGANO (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, vol. II, 1978, p. 1); si evidenziava, infatti, come l'impresa agricola non presentasse i caratteri della intermediazione, elemento caratterizzante, invece, l'imprenditore commerciale (E. CASADEI, *Manuale di diritto agrario italiano*, Torino, 1978, p. 80). In tale direzione, al di là delle ragioni di carattere squisitamente politico, intraviste da autorevole dottrina (A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, p. 11) nel «prezzo pagato da Mussolini ai proprietari terrieri che lo avevano sostenuto nella sua marcia su Roma, l'esenzione dal fallimento dell'impresa agricola rinveniva la propria *ratio* nella circostanza che quest'ultima era caratterizzata con l'essere di piccole dimensioni, deputata prevalentemente all'autoconsumo» (G. RAGUSA MAGGIORE, *L'impresa agricola ed i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, Napoli, 1964, p. 170) connotata dalla presenza di plurimi rischi (A. CARROZZA, *La problematica giuridica del rischio in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1984, 1, p. 287; A. JANNARELLI, *Appunti per una teoria giuridica del rischio di impresa*, *ivi*, 2007, 1, p. 299). L'attività agricola è sottoposta al rischio atmosferico, a quello biologico «che la tecnologia può limitare in qualche modo ma non eliminare dato che i cicli e i principi della biologia vegetale e animale detteranno sempre la legge reale dell'agricoltura. (...) l'offerta agricola è stagionale ed i prodotti sono deperibili sicché se ne impone il consumo nel breve periodo, salvo i costi di refrigerazione e conservazione» (A. GERMANÒ, *op. ult. cit.*, 12). Ed, ancora, sul fallimento dell'impresa agricola si vedano per tutti S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroal.*, 2021, p. 463; EAD,

precedenza concessi all'impresa agricola, sul presupposto che la stessa non fosse più assoggettata a quel doppio rischio³⁸ che aveva giustificato³⁹, in

Fallimento ed oggetto sociale: breve riflessione sul ruolo dell'effettività, *ivi*, 2019, p. 79; EAD, *Sul fallimento di società agricola cessata*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2015, p. 1; EAD, *Sul fallimento dell'imprenditore ittico*, in *Fall.*, 2012, p. 1183; EAD, *Sulla persistente validità della sottrazione dell'imprenditore agricolo dal fallimento*, in *il Fall.*, 2012, p. 1174; EAD, *Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agraria*, *ivi*, 2011, p. 542; EAD, *Nuovo imprenditore agricolo e fallibilità*, *ivi*, 2011, 5, p. 54; A. SCIAUDONE, *La specialità dell'azienda agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, 2, p. 311; EAD, *Impresa agricola e insolvenza* in S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Napoli, 2020, p. 317; EAD, *L'impresa agricola: profili di qualificazione*, Napoli, 2005; E. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, p. 309; A. GERMANÒ, *L'imprenditore agricolo e il fallimento*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2011, p. 722; ID., *Ancora sul fallimento dell'imprenditore agricolo (con riferimento all'imprenditore ittico e all'acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)*, *ivi*, 2012, 328; ID., *L'impresa agricola*, *ivi*, 2001, p. 514; A. JANNARELLI, *Impresa agricola e fallimento*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2-3, 2012, 81.

³⁸ Per una compiuta disamina del rischio si veda M. ALBANESE, *Riflessione sul tema del rischio nel diritto agrario*, Firenze, 2009. Ed ancora, A. CARROZZA, *La problematica giuridica del rischio in agricoltura*, cit. 287; A. JANNARELLI, *Appunti per una teoria giuridica del rischio di impresa*, cit. 299; S. CORBELLA, *L'impresa agricola: caratteri distintivi, profili di rischio e dinamiche aggregative*, Milano, 2000, p. 13.

³⁹ Il tema sulle ragioni di esclusione dell'impresa agricola dalla sottoposizione al fallimento è stato ampiamente trattato in letteratura. Oltre alla letteratura citata nella nota precedente, si richiamano altresì M. AMBROSIO, *Sulla «fallibilità» dell'impresa agricola*, in *Dir. agroal.*, 2020, p. 213; G. CALABRIA - G. MURGIDA, *Sulla non assoggettabilità dell'impresa agricola al fallimento: motivi che giustificano una scelta legislativa*, in *giustiziacivile.com*, 16 gennaio 2019; G. IVONE, *L'impresa agricola nelle procedure concorsuali alla luce della legge delega n. 155 del 2017*, *ivi*, 4 gennaio 2018; F. PRETE, *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, 1, p. 139; ID., *Brevi riflessioni in tema di gestione della crisi dell'impresa agricola alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Agr. ist. Merc.*, 2012, 2-3, p. 97; E. SABATELLI, *Il precario ingresso dell'impresa agricola nella legge fallimentare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 2, p. 71; E. GUADAGNO, *Fallimento e impresa agricola: un percorso legislativo tormentato. Il caso italiano e quello francese*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2012, p. 305; R. MARINO - M. CARMINATI, *Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo*, in *Fall.*, 2012, p. 633; A. JANNARELLI, *Impresa agricola e fallimento*, cit. p. 81; L. COSTATO, *Imprenditore agricolo, novità codicistiche e polemiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 1, p. 99; A. CARROZZA, *Problemi e mezzi del risanamento delle imprese agricole in dissesto*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, p.390; G. RAGUSA MAGGIORE, *L'impresa agricola ed i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, Napoli, 1964, p. 170. Ed ancora, A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, VIII ed., Torino, 2016, p. 10, il quale, nell'elencare le diversità esistenti tra impresa agricola ed impresa commerciale, individua come primo elemento differenziale quello della produzione, sul presupposto che l'attività commerciale «esprime un'attività di intermediazione tra produttori e consumatori o tra la massa dei lavoratori e la massa dei consumatori, mentre la caratteristica dell'agricoltura è data

precedenza, il suo trattamento differenziale rispetto all'impresa commerciale⁴⁰.

*dal fatto che l'agricoltore non compra ciò che poi venderà (...) ma produce direttamente ciò che poi immetterà nel mercato»; ulteriore elemento è quello relativo alla commercializzazione dei prodotti, giacché quella dei prodotti agricoli «è caratterizzata da fattori ingovernabili da parte dell'uomo, o perché imprevedibili o perché insormontabili; dominata dai rischi ambientale e biologico della produzione; fatta di vischiosità per la stagionalità e deperibilità dei prodotti, per la difficoltà di riconversione della produzione, per il particolare regime di circolazione dei fondi rustici; rappresentata da una miriade di piccole-medie imprese contrapposte a grandi industrie di trasformazione o ad oligopoli commerciali; condizionata dalle specifiche leggi economiche del mercato dei prodotti agricoli che collegano la fragilità del settore agricolo al meccanismo stesso del progresso tecnologico, dello sviluppo economico e del benessere». Numerose sono le pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto l'allargamento o meno della procedura fallimentare anche alla impresa agricola. In via esemplificativa, si vedano le più recenti Trib. Mantova 25 novembre 2021, in *Riv. dott. comm.*, 2022, 1, p. 112; Cass. Sez. VI Civ. 21 gennaio 2021, n. 1049, in *Giust. civ. Mass.*, 2021; Trib. Rimini 15 dicembre 2020, in *Redazione Giuffrè*, 2021; App. Perugia 16 novembre 2020, n. 507, *ivi*, 2021; App. Salerno 23 settembre 2020, n. 1039, *ivi*, 2021; Cass. Sez. I Civ. 8 novembre 2019, n. 28984, in *Giust. civ. Mass.*, 2019; Cass. Sez. I Civ. 24 marzo 2011, n. 6853, in *Guida al diritto*, 2011, 26, p. 64; App. Palermo 13 marzo 2019, in *Riv. dott. comm.*, 2019, 2, p. 306.*

⁴⁰ Sulla specialità dell'impresa agricola si vedano A. JANNARELLI, *L'eccezionalismo agricolo e la catena alimentare nel futuro della PAC*, in *Dir. agroal.*, 2016, p. 61; ID., *I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne dell'"eccezionalità" agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, 1, p. 405; ID., *La vicenda dell'impresa agricola*, in A. JANNARELLI, A. VECCHIONI, *L'impresa agricola*, Torino, 2009, p. 55; ID., *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V del codice civile*, in *Quaderni fiorentini*, 2001, p. 511; E. ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XV, 2, Torino, 1986; ID., *Vitalità della nozione di impresa agricola. La disputa se l'impresa agricola sia impresa in senso tecnico*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, p. 209; L. COSTATO, *Per una storia del diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 1, p. 75; ID., *Imprenditore agricolo, novità codicistiche e polemiche retro*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 1, p. 89; ID., *Dal codice del 1942 al terzo Congresso nazionale di diritto agrario (Dieci anni di dottrina agraristica)*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 1, p. 205; G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1980; A. GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza della «impresa agricola» come impresa in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 1, p. 351. Ed ancora, F. CORSI, *Lezioni di diritto dell'impresa*, Milano, 1992; S. MAZZAMUTO (a cura di), *Impresa agricola e impresa commerciale: le ragioni di una distinzione*, Napoli, 1992; A. GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Padova, 1990; F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1986; M. BIONE, *L'imprenditore agricolo*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, 2, Padova, 1979; E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988; ID., *Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili privatistici*, in E. ROOK BASILE - S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano, 2010, p. 101, la quale sottolinea come «la nozione generale di impresa consente di accogliere

Il postulato della ormai raggiunta sufficienza alimentare, unitamente alla asserita multifunzionalità dell'impresa agricola⁴¹, espressa nell'espletamento di variegata attività, tra cui anche quelle extraprodottrici, quali, in via esemplificativa, quelle turistico-ricreative⁴², quelle a scopo terapeutico-riabilitativo, ha, per un verso, fatto nascere la consapevolezza che la stessa potesse esercitare attività diverse da quelle destinate alla sola alimentazione⁴³, quali, ad esempio, quelle volte alla generazione di energia,

in essa realtà economiche tanto diverse tra loro, il dato normativo concorre, sul piano strutturale, a delinearne specificità e a determinare la frattura tra lo schema commerciale e quello agrario costruiti entrambi mediante diversi statuti: lo statuto commerciale, basato sul crescente potere di iniziativa svincolato dalla proprietà dei beni, ha fondato una disciplina del rischio di impresa proiettata sulla tutela dei creditori; lo statuto agricolo, basato sul collegamento tra proprietà economica, proprietà e rischio, proprietà e rispondenza patrimoniale, ha mantenuto una disciplina di rischio ancorata al tradizionale ordine consacrato nella responsabilità patrimoniale».^[1]

(⁴¹) La definizione è quella fornita dalla OCSE - Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica - 2001, la quale ha assunto la multifunzionalità tra i principi ispiratori della politica agricola. L'analisi effettuata dall'OCSE è incentrata sulla individuazione dei *Non commodity outputs* - per tali intendendosi la produzione, da parte dell'impresa agricola, di beni e servizi non destinati al mercato -, sulle condizioni che possano giustificare gli interventi pubblici in vista della massimizzazione del benessere sociale, nonché sull'individuazione degli strumenti più adeguati a garantire la gestione della multifunzionalità in agricoltura. Ed, ancora, secondo la Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, la multifunzionalità riunisce i ruoli complementari che l'agricoltura svolge all'interno della società, in aggiunta al suo ruolo di produttore di cibo, tra cui la fornitura di beni pubblici, quali la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, la vitalità delle zone rurali e il mantenimento di un equilibrio generale all'interno della società tra i redditi degli agricoltori e i redditi delle persone in altre occupazioni. La multifunzionalità dell'agricoltura può essere definita come la capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari, di varia natura, congiuntamente e in certa misura inevitabilmente collegata alla produzione di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale. In tal senso, Istituto Nazionale Economia Agraria, 2004.

⁴² Si vedano per tutti L. FRANCARIO - L. PAOLONI, *L'impresa agrituristica. Normativa comunitaria nazionale regionale*, Napoli, 1989; F. ALBISINNI, *Agriturismo tra legislazione e giurisprudenza: bilancio di una ricerca*, in F. ALBISINNI (a cura di), *Giudici e agriturismo. Casi per un repertorio*, Napoli, 1993, p. 9; C. REGOLSI, *L'impresa agrituristica: status e possibilità di sviluppo*, Milano, 2008, p. 43.

⁴³ Si vedano F. RATTO TRABUCCO, *Tutela dell'ambiente e diritti singoli*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2019, 8-9, p. 625; S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente, le reciproche implicazioni*, Torino, 2012, p. 6; E. PORCEDDU, *Agricoltura, biodiversità, biotecnologie*, in *Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze*, 2001, 25, p. 269; N. LUCIFERO, *Paesaggio, agricoltura e territorio*. *Nuovi*

mediante la coltivazione di colture energetiche, o, ancora, le attività di imboschimento di superfici agricole, volte alla prevenzione dell'erosione, alla realizzazione di elementi a valenza paesaggistica nonché al ripristino e mantenimento di *habitat* naturali, promozione della biodiversità animale e vegetale⁴⁴; per altro verso, ha lasciato che l'impresa agricola fosse destinataria di tutti quegli interventi normativi, soprattutto di fonte europea, aventi quali unico filo conduttore quello della sostenibilità delle filiere.

4. La sostenibilità multifunzionale tra le maglie della filiera agroalimentare

Il termine sostenibilità, alla stessa stregua di quello di economia circolare⁴⁵, è entrato, con notevole pregnanza e risulta ormai acquisito nel

modelli di tutela, in E. ROOK BASILE - S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, cit. p. 159.

⁴⁴ Vedi A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, p. 54; P. BORGHI, *L'impresa agricola nel labirinto delle sue molte funzioni*, in L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVINI (a cura di), *Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi del diritto agrario alimentare e ambientale*. Atti del convegno di Ferrara 6-7 maggio 2011, p. 425, il quale sottolinea «che l'impresa agricola, da un certo momento è divenuta destinataria anche di disposizioni di legge il cui centro di gravità non è più l'esigenza esclusiva, prioritaria, di favorirne, incentivarne l'efficienza, la produttività, né la costante preoccupazione di garantire la stabilità dell'impresa, l'accesso alla proprietà, la razionalità delle dimensioni fondiarie, la razionalità dello sfruttamento del suolo, ecc. si è cominciato a guardare oltre. Non è un caso che proprio nella metà degli anni 80 del secolo scorso, facciano la comparsa nell'ordinamento, norme che inizino a privilegiare, premiare la qualità del prodotto, della produzione, che proprio a metà di quel decennio si costituzionalizzi il legame tra agricoltura e ambiente nell'Atto Unico Europeo, articolo 130 R».

⁴⁵ Diversamente dalla precedente economia lineare, la quale concepiva i prodotti ed i rifiuti come oggetti di attività separate e differenti, con l'economia circolare si introduce l'idea di una economia auto-rigenerativa, nella quale i materiali di origine biologica siano destinati ad essere reintegrati nella biosfera e quelli tecnici debbano essere progettati in funzione di una loro rivalorizzazione. Sull'economia circolare, in letteratura, per tutti F. DE LENONARDIS, voce *Economia circolare (dir. pubb)* in R. SACCO (diretto da), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 2021; Id, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?* in *Dir. amm.*, 2017, p. 3; R. FERRARA, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in F. DE LEONARDIS (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, Macerata, 2019, p. 39; G. FIDONE, *Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti*, in *RiDPC*, 5, 2012, p. 819; V. MOLASCHI, *L'economia circolare nel piano nazionale di ripresa e resilienza*, in *Ambienteditto*, 1, 2022; G. ROSSI (a cura di) *I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione*, in

panorama normativo e giurisprudenziale, così come in letteratura e, persino, nel lessico comune.

L'ottenuta consapevolezza della finitezza delle risorse naturali, la problematica dei cambiamenti climatici ed ecosistemici dovuti all'utilizzo di metodi produttivi invasivi della natura, l'emersione di una massa indifferenziata di rifiuti, hanno accelerato quel processo di ecocentrismo che, in chiave intergenerazionale⁴⁶. ed invero anche intragenerazionale, ha investito tutte le filiere e tutte le fasi, di cui queste ultime si compongono.

La necessità di una vera e propria transizione è fortemente avvertita anche - e, forse, soprattutto - in ambito agrario, là dove la correlazione tra ambiente e agricoltura sembra realizzare una simbiosi inscindibile⁴⁷, sino al punto da essere stato stigmatizzato dall'introduzione, da parte dell'Atto Unico Europeo, di quello che era l'art. 130 del Trattato CEE.

Come due facce della stessa medaglia, infatti, agricoltura e ambiente possono divenire fonte di reciproci effetti positivi o negativi, sì che, con particolare riferimento a quella agroalimentare, la sostenibilità è stata declinata nella rimeditazione dei sistemi produttivi, la cui massima espressione si riviene nella cd. agricoltura biologica⁴⁸; nella ricerca e

Diritto dell'ambiente, 2015, 2, p. 308; C. BOVINO, *Verso un'economia circolare: la revisione delle direttive sui rifiuti*, in *Ambientesviluppo*, 2014, 10, p. 682.

⁴⁶ Sulla responsabilità verso le generazioni future si vedano G. CORDINI, *Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato*, in *Dir. pubb.comp.eur.*, 2019, p.145

⁴⁷ In tal senso, si vedano S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente, le reciproche implicazioni*, Torino, 2012, p. 6.; E. ROOK BASILE, S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano, 2010, p. 11; E. PORCEDDU, *Agricoltura, biodiversità, biotecnologie*, in *Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze*, 2001, 25, p. 269.

⁴⁸ Oltre il regolamento (UE) n. 2018/848/UE, il Reg. di esecuzione 2021/279, il D.lgs. n. 20/2018, che ha riscritto le regole per il controllo e certificazione, la legge 9 marzo 2022, n. 23, la disciplina si interseca con le ulteriori normative in tema di informazione al consumatore di alimenti e di immissione dei prodotti nel mercato. Tra molti, N. LUCIFERO, *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 3, 2018, p. 409; A. TOMMASINI, *Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 2014, p. 64; I. CANFORA, *L'agricoltura biologica nel sistema agroalimentare. Profili giuridici*, Bari, 2002; ID, *Impresa agricola biologica tra responsabilità e controlli*, in *Agr.Ist.Merc.*, 2017, 2, p. 5; M. MAURO, *Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2018, 6;

selezione di *novel food*⁴⁹; nell'incentivazione al consumo di prodotti a km zero o provenienti da filiera corta⁵⁰, nell'utilizzazione, nella fase di commercializzazione, di packaging sostenibili⁵¹, i quali possano essere meglio valorizzati⁵², nell'ottica dell'economia circolare, durante la fase finale di gestione del sottoprodotto, rifiuto⁵³.

⁴⁹ Si vedano F. CUSANO, F. PEDACE, *Nuovi alimenti, vecchi problemi*, in *federalismi.it*, 2022, 19, p. 43; B. LA PORTA, *Criticità della tutela dei dati scientifici nel regolamento sui nuovi alimenti anche alla luce della disciplina degli animali*, in *Dir. Agroal.*, 2021, 2, p. 283; S. MASINI, *Razionalità dietetica e impronta ecologica: prime impressioni di un itinerario del diritto alimentare*, in *Riv. Dir. Al.*, 2021, 1, p. 89; A. DI LAURO, *Les évolutions récentes et significatives du droit rural - Sviluppi recenti e significativi nel diritto rurale*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2019, 4, p. 768; I. CANFORA, *Alimenti, nuovi alimenti e alimenti tradizionali nel mercato dell'Unione europea dopo il regolamento 2015/2283 - Foods, novel foods and conventional foods in the EU market after the Regulation 2015/2283*, in *Dir. agrol.*, 2016, 1, p. 29

⁵⁰ Da ultimo gli interventi legislativi n. 30 del 1 aprile 2022 e n. 61 del 17 maggio 2022, recanti, rispettivamente "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale" ("P.P.L.") e "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta", il legislatore ha inteso fornire una specifica regolamentazione in tema di filiera corta

⁵¹ Per un approfondimento, I. TRAPÉ, *Packaging alimentare ed economia circolare*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, 4, p. 465; C.S. RENATO, *La disciplina giuridica degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio*, in *Riv. Giur. dell'amb.*, 2009, 1, p. 79.

⁵² Vedi L. COSTANTINO, *La problematica dello spreco nella filiera agroalimentare. Profili introduttivi*, Cacucci, 2018; ID, *Proposta di legge contro gli sprechi alimentari: analisi ed inquadramento sistematico*, in *Dir. Agroal.*, 2016, 2; A. DI LAURO, *Lo spreco alimentare: il ruolo della norma sulle determinanti personali e sociali dei comportamenti alimentari*, in R. BUDZINOWSKI, *Contemporary challenges of Agricultural Law: among Globalization, Regionalisation and Locality*, Poznan, 2018, p. 43; P. LATTANZI, *Le leggi "antispreco" alimentare. Esperienze nazionali a confronto*, in F. DE LEONARDIS (a cura di) *Studi in tema di economia circolare*, Macerata, 2019, 137; ID, *Spreco alimentare e regole del cibo*, in P. BORGHI, A. BRUZZO, (a cura di) *Nutrire il pianeta? Il ruolo dell'Europa nello sviluppo economico e alimentare mondiale*, Napoli, 2016, p. 71; A. PIEROBON, *Legge sugli sprechi/eccedenze alimentari, farmaci e indumenti*, in *Azienditalia*, 2017, 1, p. 14; A.I. TRAPÈ, *Lo spreco alimentare e la legge italiana n. 166/2016*, in *RDA*, 2017, 2, 263; A. PIEROBON, *Legge sugli sprechi/eccedenze alimentari, farmaci e indumenti*, in *Azienditalia*, 2017, 1, p. 14.

⁵³ Si pensi all'impiego degli scarti per produrre energie rinnovabili. Sull'argomento, per tutti, I. CANFORA, *Il fondo rustico, i pannelli solari e l'agrarietà per connessione: come non snaturare la vocazione agricola dell'impresa*, nota a C. Cost. 25-2-2015, n. 66, in *Riv. dir. agr.*, 2016, 2, p. 242; S. BOLOGNINI, *Il difficile temperamento delle esigenze energetiche con quelle alimentari*, in *Agricoltura e temperamento delle esigenze energetiche e alimentari*, in M. D'ADDEZIO (a cura di) *Atti dell'incontro di studi Udine 12 maggio 2011*, Milano, 2012, p. 133; M. D'ADDEZIO, *Lo scenario giuridico sulle agroenergie: una lettura all'insegna dei canoni di sostenibilità competitività e sicurezza*, in *Attideigeorgofili*, 2014; S. CARMIGNANI, *Energie*

rinnovabili e bilanciamento dei valori, in *Studi in onore di Luigi Costato*, Napoli, 2014, 227; M. Giuffrida, *La produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro della PAC dopo il Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 1, p. 139; L. PAOLONI, *L'impresa agricola nella transizione verso le energie rinnovabili*, in *Agr. Istit. Merc.*, 2011, 1, p. 45; Id., *L'attività agricola di produzione energetica*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da) *Trattato di diritto agrario*, Torino, 2011, 248; A. QUARANTA, *Energie rinnovabili: la multifunzionalità delle imprese agricole*, in *Ambientesviluppo*, 2010, 10, p. 826; P. LATTANZI, S. VILLAMENA, *Agricoltura ed energia: dallo "scontro" fra interessi alla logica di "mutuo sostegno"*, in G. CERRINA FERONI, T. EDOARDO FROSINI, L. MEZZETTI, P. L. PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Firenze, 2016, p. 549 [1]; M. TARGHINI, *Il relativismo esegetico sulla questione del fotovoltaico in agricoltura: così è (se vi pare)*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2, 2020, p. 494; M. ALABRESE, E. CRISTIANO, G. STRAMBI (a cura di), *L'impresa agroenergetica, Il quadro istituzionale, gli strumenti, gli incentivi*, Torino, 2013, 1; T. BABUSCIO, *Agricoltura non alimentare: nuove opportunità per gli imprenditori agricoli*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2006, p. 151; F. BRUNO, *Energie Rinnovabili, agricoltura e tutela del paesaggio: dalla marcia di Radetzky alla cripta dei cappuccini?*, in *Agric.Ist.Mer*, 2011; ID., *Energie rinnovabili, agricoltura e gestione dei rifiuti: un rapporto ancora irrisolto*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2012, Critico; U. BARELLI, *I limiti alle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della biodiversità*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 1, p. 1; S. BOLOGNINI, *The Future of Agro-Energy in the European Union Considering the Relationship between Food Emergency and Energy Emergency*, in *European Food and Feed Law*, 2015, 194; ID., *L'ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in zona agricola e il necesse est della Corte costituzionale, fra reticenze e ipocrisie*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, 2, p. 166

In tal guisa, i vari interventi normativi che -dall'Agenda 2030⁵⁴, al Green Deal, alle varie strategie⁵⁵, ai Regolamenti della nuova Pac⁵⁶- hanno indotto un cambiamento, una profonda trasformazione dell'impresa agroalimentare, in senso ecologico e digitale, nel focalizzare l'attenzione sulla sostenibilità multifunzionale, sono partiti dalla fondamentale premessa che l'impresa agricola, nell'era della globalizzazione, si fosse, in qualche misura, "emancipata" dal suo ruolo di garante dell'approvvigionamento alimentare.

Eppure, siffatta convinzione ha dovuto retrocedere dinanzi alle recenti crisi alimentari, dovute alla propagazione del COVID-19 e, successivamente, al conflitto russo-ucraino, le quali hanno riportato all'attenzione il profilo della sicurezza alimentare, se non nel senso della disponibilità, quanto meno sotto il profilo dell'accessibilità economica ad un approvvigionamento sufficiente e necessario.

⁵⁴ L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 da 193 Paesi membri, è un programma d'azione di 17 Obiettivi, composta da quattro parti (*Dichiarazione, Obiettivi e target, Strumenti attuativi, Monitoraggio dell'attuazione e revisione*), tocca diversi ambiti, interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del pianeta. Preceduti dai *Millennium Development Goals*, gli obiettivi sono *comuni* a tutti i Paesi e le persone, riguardando questioni importanti per lo sviluppo, quali, in via esemplificativa, la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, la tutela delle risorse naturali. L'obiettivo 12 mira ad assicurare modelli di consumo e produzione sostenibili.

⁵⁵ Tra queste ultime spicca la Strategia *From Farm to Fork*. Tale strategia si incentra sulla rimodulazione del sistema agroalimentare sì da realizzare un sistema alimentare giusto e rispettoso dell'ambiente, tenendo conto del legame tra persone sane, società sane e pianeta sano sottolineando l'indissolubile connessione tra pianeta, persone e società. La strategia mira ad un sistema alimentare che tra l'altro: abbia un impatto ambientale neutro o positivo; contribuisca a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai loro effetti; inverta la perdita di biodiversità; garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, la nutrizione e la salute pubblica, assicurandosi che tutti abbiano accesso ad alimenti nutrienti e sostenibili; preservi l'accessibilità economica degli alimenti. Si inseriscono gli interventi di revisione della Direttiva 2009/128/CE per l'uso sostenibile dei pesticidi; Regolamento (UE) 2019/4 sulla fabbricazione, immissione sul mercato e uso di mangimi medicati; Regolamento (UE) 2019/1009 sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE.

⁵⁶ In dottrina, tra molti, si vedano S. MASINI, V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della Pac*, Bari, 2021; P. LATTANZI, *Il "Green Deal", la Pac 2021-27 e la sostenibilità nelle produzioni alimentari*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'unione europea*, 2021, p. 705; A. JANNARELLI, *Cibo e diritto. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, p. 137

5. La food security come freno alla sostenibilità?

Il riavvertito rischio di un mancato accesso al cibo - dovuto, altresì, ai notevoli cambiamenti climatici⁵⁷- ha determinato una inversione di tendenza; si è assistito alla concessione di deroghe agli obblighi dei terreni a riposo, nell'ambito delle cosiddette aree a valenza ecologica; al conferimento di maggiori anticipi sui pagamenti diretti agli agricoltori nonché per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali; all'emanazione di un piano d'azione urgente dell'UE, per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea⁵⁸, in cui riemergono i profili della *food security* e quello della sostenibilità economica, dapprima scarsamente considerati nei documenti strategici.

In particolare, nell'*incipit* del piano di azione si sottolinea come la garanzia dell'approvvigionamento alimentare e della sicurezza di tale approvvigionamento sia un obiettivo stabilito all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui conseguimento non dovrebbe essere dato per scontato e come, al contrario, la crisi della COVID-19 abbia

⁵⁷ Si legga al riguardo A. LUPO, *Diritto al cibo e cambiamenti climatici: quale futuro per la sicurezza alimentare?*, in *Riv. Dir. al.*, 2022, 1, p. 54 la quale sottolinea che il rapporto tra nutrizione e cambiamento climatico è un complesso rapporto di causa-effetto, poiché si tratta di due sistemi interconnessi che evolvono nel tempo, creando pressioni reciproche. Secondo l'A. on c'è dubbio che i cambiamenti di temperatura a lungo termine e gli eventi meteorologici estremi influenzino negativamente la produttività agricola e la qualità nutrizionale delle colture alimentari, intensificando i rischi di instabilità in un sistema alimentare globale già messo a dura prova dalla crescente domanda di cibo di una popolazione che, entro il 2050, si stima che raggiungerà probabilmente quasi dieci miliardi di persone. D'altra parte, però, il sistema alimentare (agricoltura industriale, allevamenti intensivi, deforestazione, processi di distribuzione dei beni prodotti) contribuisce non poco al cambiamento climatico, generando circa un terzo delle emissioni globali di gas serra. "È chiaro, quindi, che non si può pensare di attuare alcuna strategia climatica senza ripensare una modifica dell'intero sistema alimentare per proiettarlo verso un sistema "climate-smart" in grado di far fronte agli impatti del cambiamento climatico su ognuno dei quattro pilastri della sicurezza alimentare".

⁵⁸ COM(2021) 689 del 12.11.2021 "Piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e sicurezza alimentare in tempi di crisi" nel quale la Commissione ha istituito un nuovo meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (EFSCM), volto a migliorare gli sforzi di coordinamento delle amministrazioni europee e nazionali, nonché dei pertinenti paesi terzi e portatori di interessi privati, per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza alimentare nell'UE in tempi di crisi.

rappresentato un campanello d'allarme per coloro che "reputavano inconcepibili, nell'UE, gravi difficoltà di approvvigionamento per specifici prodotti alimentari nei negozi".

Ed invero, già nella Risoluzione europea del 23 giugno 2021 emanata per far fronte all'epidemia⁵⁹, si evidenziava come la pandemia stesse

⁵⁹ Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 sul ruolo della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario dell'UE per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 (2020/2118) si evidenzia che: «la pandemia sta minacciando la sicurezza alimentare in ambienti rurali, urbani e periurbani; la pastorizia è un metodo locale di produzione alimentare ecocompatibile e rispettoso dell'ambiente ed è quindi parte integrante di un sistema alimentare sostenibile; sottolinea che i pastori sono particolarmente vulnerabili alle interruzioni della sicurezza alimentare e agli impatti dei cambiamenti climatici; reputa essenziale sostenere i pastori, garantendo un accesso sicuro ai mercati locali durante la pandemia, per far sì che essi possano continuare a fornire alimenti ricchi di proteine alla popolazione locale, che la mobilità transfrontaliera di persone e bestiame sia garantita, che il loro bestiame abbia accesso all'acqua e ai pascoli e che le squadre «One Health» delle comunità mobili monitorino la situazione e intervengano in singoli casi, ma anche nell'ottica di salvaguardare la salute pubblica, ove necessario; chiede trasferimenti di denaro per i pastori per garantire il soddisfacimento dei loro bisogni di base, compresi cibo e mangimi, e chiede altresì, ove necessario, aiuti alimentari per il bestiame, come parte del sostegno alla sussistenza nel quadro dell'aiuto umanitario; sottolinea la necessità di sostenere le aziende agricole familiari e le piccole e medie imprese locali, in particolare nel settore agro-industriale, al fine di aumentare la sicurezza alimentare e la resilienza [...] rammenta che occorrerà fornire cibo sicuro e accessibile a una popolazione globale di circa 10 miliardi di persone entro il 2050, garantendo nel contempo un'occupazione e mezzi di sussistenza dignitosi lungo l'intera catena del valore alimentare, tutelando i soggetti più vulnerabili nelle zone rurali, fra cui le popolazioni indigene, i migranti e i lavoratori informali e occasionali, e contrastando altresì l'estrema volatilità dei prezzi alimentari sui mercati alimentari nazionali e internazionali; [...] sottolinea l'importanza fondamentale di sviluppare un'agricoltura locale destinata al consumo locale, al fine di ridurre la dipendenza dei paesi in via di sviluppo dalle importazioni ed esportazioni, nonché le possibili interruzioni lungo la catena alimentare; [...]. sottolinea che la pandemia di COVID-19 sta peggiorando il già gravissimo problema dell'insicurezza alimentare nell'Africa orientale e nel Medio Oriente causato dall'invasione delle cavallette, in quanto le restrizioni ritardano la consegna di pesticidi e attrezzature per tenere sotto controllo la popolazione di cavallette; sottolinea la necessità di una più intensa cooperazione per aiutare i paesi dell'Africa orientale e del Medio Oriente a far fronte alla perdita dei raccolti, ritiene che la limitata disponibilità di terreni, la degradazione del suolo, la scarsità di acqua e i vincoli alla produzione di alimenti rappresentino seri ostacoli all'aumento delle forniture di prodotti agricoli e alla produttività, a loro volta collegati alle incertezze socio-economiche e istituzionali nei paesi in via di sviluppo».^[1]_[SEP]

minacciando la sicurezza alimentare negli ambienti rurali, urbani e periurbani, considerazione quest'ultima accolta nella successiva Risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" là dove si rimarca come, seppur il mercato interno e il sistema agricolo dell'UE abbiano ampiamente e rapidamente superato le interruzioni dell'approvvigionamento durante la crisi di COVID-19, siano al contempo, emerse "alcune vulnerabilità lungo le intricate filiere alimentari, a dimostrazione della necessità di garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, la resilienza e catene di approvvigionamento corte"⁶⁰.

In tale direzione, il timore per la *food security* sembrerebbe, dunque, almeno a primo impatto, aver decentrato l'attenzione del legislatore europeo dal tema della sostenibilità a quello della sicurezza.

6. Conclusioni

Le considerazioni sopra esposte potrebbero lasciar pensare che il riemerso profilo della *food security* sia, in un certo qual modo, un vero e proprio freno per la transizione ecologica, nella misura in cui parrebbe realizzare una regressione alla visione antropocentrica, con netta prevalenza dell'interesse all'alimentazione rispetto all'interesse ambientale.

Si sarebbe, altresì, indotti a pensare che gli ultimi accadimenti storici siano esplicativi della crisi della globalizzazione e, al contempo, riaprano la ferita di una sproporzionata "prevaricazione" della *food law* sulla *agriculture law*, lasciando avvertire la necessità di un ritorno al passato⁶¹.

⁶⁰ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (2020/2260(INI)) nella quale, tra l'altro, "si accoglie con favore la proposta della Commissione di elaborare un piano d'emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza alimentare, al fine di coordinare una risposta europea congiunta alle crisi che colpiscono i sistemi alimentari; insiste sulla necessità di adottare un approccio preventivo al fine di evitare reazioni di panico ed eccessive da parte dei cittadini, delle aziende o degli Stati membri; ritiene che esso offrirà una risposta adeguata alle crescenti aspettative in materia di sicurezza alimentare che devono essere gestite a livello europeo" ^[1] ^[2] ^[3] ^[4] ^[5] ^[6] ^[7] ^[8] ^[9] ^[10] ^[11] ^[12] ^[13] ^[14] ^[15] ^[16] ^[17] ^[18] ^[19] ^[20] ^[21] ^[22] ^[23] ^[24] ^[25] ^[26] ^[27] ^[28] ^[29] ^[30] ^[31] ^[32] ^[33] ^[34] ^[35] ^[36] ^[37] ^[38] ^[39] ^[40] ^[41] ^[42] ^[43] ^[44] ^[45] ^[46] ^[47] ^[48] ^[49] ^[50] ^[51] ^[52] ^[53] ^[54] ^[55] ^[56] ^[57] ^[58] ^[59] ^[60] ^[61] ^[62] ^[63] ^[64] ^[65] ^[66] ^[67] ^[68] ^[69] ^[70] ^[71] ^[72] ^[73] ^[74] ^[75] ^[76] ^[77] ^[78] ^[79] ^[80] ^[81] ^[82] ^[83] ^[84] ^[85] ^[86] ^[87] ^[88] ^[89] ^[90] ^[91] ^[92] ^[93] ^[94] ^[95] ^[96] ^[97] ^[98] ^[99] ^[100] ^[101] ^[102] ^[103] ^[104] ^[105] ^[106] ^[107] ^[108] ^[109] ^[110] ^[111] ^[112] ^[113] ^[114] ^[115] ^[116] ^[117] ^[118] ^[119] ^[120] ^[121] ^[122] ^[123] ^[124] ^[125] ^[126] ^[127] ^[128] ^[129] ^[130] ^[131] ^[132] ^[133] ^[134] ^[135] ^[136] ^[137] ^[138] ^[139] ^[140] ^[141] ^[142] ^[143] ^[144] ^[145] ^[146] ^[147] ^[148] ^[149] ^[150] ^[151] ^[152] ^[153] ^[154] ^[155] ^[156] ^[157] ^[158] ^[159] ^[160] ^[161] ^[162] ^[163] ^[164] ^[165] ^[166] ^[167] ^[168] ^[169] ^[170] ^[171] ^[172] ^[173] ^[174] ^[175] ^[176] ^[177] ^[178] ^[179] ^[180] ^[181] ^[182] ^[183] ^[184] ^[185] ^[186] ^[187] ^[188] ^[189] ^[190] ^[191] ^[192] ^[193] ^[194] ^[195] ^[196] ^[197] ^[198] ^[199] ^[200] ^[201] ^[202] ^[203] ^[204] ^[205] ^[206] ^[207] ^[208] ^[209] ^[210] ^[211] ^[212] ^[213] ^[214] ^[215] ^[216] ^[217] ^[218] ^[219] ^[220] ^[221] ^[222] ^[223] ^[224] ^[225] ^[226] ^[227] ^[228] ^[229] ^[230] ^[231] ^[232] ^[233] ^[234] ^[235] ^[236] ^[237] ^[238] ^[239] ^[240] ^[241] ^[242] ^[243] ^[244] ^[245] ^[246] ^[247] ^[248] ^[249] ^[250] ^[251] ^[252] ^[253] ^[254] ^[255] ^[256] ^[257] ^[258] ^[259] ^[260] ^[261] ^[262] ^[263] ^[264] ^[265] ^[266] ^[267] ^[268] ^[269] ^[270] ^[271] ^[272] ^[273] ^[274] ^[275] ^[276] ^[277] ^[278] ^[279] ^[280] ^[281] ^[282] ^[283] ^[284] ^[285] ^[286] ^[287] ^[288] ^[289] ^[290] ^[291] ^[292] ^[293] ^[294] ^[295] ^[296] ^[297] ^[298] ^[299] ^[300] ^[301] ^[302] ^[303] ^[304] ^[305] ^[306] ^[307] ^[308] ^[309] ^[310] ^[311] ^[312] ^[313] ^[314] ^[315] ^[316] ^[317] ^[318] ^[319] ^[320] ^[321] ^[322] ^[323] ^[324] ^[325] ^[326] ^[327] ^[328] ^[329] ^[330] ^[331] ^[332] ^[333] ^[334] ^[335] ^[336] ^[337] ^[338] ^[339] ^[340] ^[341] ^[342] ^[343] ^[344] ^[345] ^[346] ^[347] ^[348] ^[349] ^[350] ^[351] ^[352] ^[353] ^[354] ^[355] ^[356] ^[357] ^[358] ^[359] ^[360] ^[361] ^[362] ^[363] ^[364] ^[365] ^[366] ^[367] ^[368] ^[369] ^[370] ^[371] ^[372] ^[373] ^[374] ^[375] ^[376] ^[377] ^[378] ^[379] ^[380] ^[381] ^[382] ^[383] ^[384] ^[385] ^[386] ^[387] ^[388] ^[389] ^[390] ^[391] ^[392] ^[393] ^[394] ^[395] ^[396] ^[397] ^[398] ^[399] ^[400] ^[401] ^[402] ^[403] ^[404] ^[405] ^[406] ^[407] ^[408] ^[409] ^[410] ^[411] ^[412] ^[413] ^[414] ^[415] ^[416] ^[417] ^[418] ^[419] ^[420] ^[421] ^[422] ^[423] ^[424] ^[425] ^[426] ^[427] ^[428] ^[429] ^[430] ^[431] ^[432] ^[433] ^[434] ^[435] ^[436] ^[437] ^[438] ^[439] ^[440] ^[441] ^[442] ^[443] ^[444] ^[445] ^[446] ^[447] ^[448] ^[449] ^[450] ^[451] ^[452] ^[453] ^[454] ^[455] ^[456] ^[457] ^[458] ^[459] ^[460] ^[461] ^[462] ^[463] ^[464] ^[465] ^[466] ^[467] ^[468] ^[469] ^[470] ^[471] ^[472] ^[473] ^[474] ^[475] ^[476] ^[477] ^[478] ^[479] ^[480] ^[481] ^[482] ^[483] ^[484] ^[485] ^[486] ^[487] ^[488] ^[489] ^[490] ^[491] ^[492] ^[493] ^[494] ^[495] ^[496] ^[497] ^[498] ^[499] ^[500] ^[501] ^[502] ^[503] ^[504] ^[505] ^[506] ^[507] ^[508] ^[509] ^[510] ^[511] ^[512] ^[513] ^[514] ^[515] ^[516] ^[517] ^[518] ^[519] ^[520] ^[521] ^[522] ^[523] ^[524] ^[525] ^[526] ^[527] ^[528] ^[529] ^[530] ^[531] ^[532] ^[533] ^[534] ^[535] ^[536] ^[537] ^[538] ^[539] ^[540] ^[541] ^[542] ^[543] ^[544] ^[545] ^[546] ^[547] ^[548] ^[549] ^[550] ^[551] ^[552] ^[553] ^[554] ^[555] ^[556] ^[557] ^[558] ^[559] ^[560] ^[561] ^[562] ^[563] ^[564] ^[565] ^[566] ^[567] ^[568] ^[569] ^[570] ^[571] ^[572] ^[573] ^[574] ^[575] ^[576] ^[577] ^[578] ^[579] ^[580] ^[581] ^[582] ^[583] ^[584] ^[585] ^[586] ^[587] ^[588] ^[589] ^[590] ^[591] ^[592] ^[593] ^[594] ^[595] ^[596] ^[597] ^[598] ^[599] ^[600] ^[601] ^[602] ^[603] ^[604] ^[605] ^[606] ^[607] ^[608] ^[609] ^[610] ^[611] ^[612] ^[613] ^[614] ^[615] ^[616] ^[617] ^[618] ^[619] ^[620] ^[621] ^[622] ^[623] ^[624] ^[625] ^[626] ^[627] ^[628] ^[629] ^[630] ^[631] ^[632] ^[633] ^[634] ^[635] ^[636] ^[637] ^[638] ^[639] ^[640] ^[641] ^[642] ^[643] ^[644] ^[645] ^[646] ^[647] ^[648] ^[649] ^[650] ^[651] ^[652] ^[653] ^[654] ^[655] ^[656] ^[657] ^[658] ^[659] ^[660] ^[661] ^[662] ^[663] ^[664] ^[665] ^[666] ^[667] ^[668] ^[669] ^[670] ^[671] ^[672] ^[673] ^[674] ^[675] ^[676] ^[677] ^[678] ^[679] ^[680] ^[681] ^[682] ^[683] ^[684] ^[685] ^[686] ^[687] ^[688] ^[689] ^[690] ^[691] ^[692] ^[693] ^[694] ^[695] ^[696] ^[697] ^[698] ^[699] ^[700] ^[701] ^[702] ^[703] ^[704] ^[705] ^[706] ^[707] ^[708] ^[709] ^[710] ^[711] ^[712] ^[713] ^[714] ^[715] ^[716] ^[717] ^[718] ^[719] ^[720] ^[721] ^[722] ^[723] ^[724] ^[725] ^[726] ^[727] ^[728] ^[729] ^[730] ^[731] ^[732] ^[733] ^[734] ^[735] ^[736] ^[737] ^[738] ^[739] ^[740] ^[741] ^[742] ^[743] ^[744] ^[745] ^[746] ^[747] ^[748] ^[749] ^[750] ^[751] ^[752] ^[753] ^[754] ^[755] ^[756] ^[757] ^[758] ^[759] ^[760] ^[761] ^[762] ^[763] ^[764] ^[765] ^[766] ^[767] ^[768] ^[769] ^[770] ^[771] ^[772] ^[773] ^[774] ^[775] ^[776] ^[777] ^[778] ^[779] ^[780] ^[781] ^[782] ^[783] ^[784] ^[785] ^[786] ^[787] ^[788] ^[789] ^[790] ^[791] ^[792] ^[793] ^[794] ^[795] ^[796] ^[797] ^[798] ^[799] ^[800] ^[801] ^[802] ^[803] ^[804] ^[805] ^[806] ^[807] ^[808] ^[809] ^[810] ^[811] ^[812] ^[813] ^[814] ^[815] ^[816] ^[817] ^[818] ^[819] ^[820] ^[821] ^[822] ^[823] ^[824] ^[825] ^[826] ^[827] ^[828] ^[829] ^[830] ^[831] ^[832] ^[833] ^[834] ^[835] ^[836] ^[837] ^[838] ^[839] ^[840] ^[841] ^[842] ^[843] ^[844] ^[845] ^[846] ^[847] ^[848] ^[849] ^[850] ^[851] ^[852] ^[853] ^[854] ^[855] ^[856] ^[857] ^[858] ^[859] ^[860] ^[861] ^[862] ^[863] ^[864] ^[865] ^[866] ^[867] ^[868] ^[869] ^[870] ^[871] ^[872] ^[873] ^[874] ^[875] ^[876] ^[877] ^[878] ^[879] ^[880] ^[881] ^[882] ^[883] ^[884] ^[885] ^[886] ^[887] ^[888] ^[889] ^[890] ^[891] ^[892] ^[893] ^[894] ^[895] ^[896] ^[897] ^[898] ^[899] ^[900] ^[901] ^[902] ^[903] ^[904] ^[905] ^[906] ^[907] ^[908] ^[909] ^[910] ^[911] ^[912] ^[913] ^[914] ^[915] ^[916] ^[917] ^[918] ^[919] ^[920] ^[921] ^[922] ^[923] ^[924] ^[925] ^[926] ^[927] ^[928] ^[929] ^[930] ^[931] ^[932] ^[933] ^[934] ^[935] ^[936] ^[937] ^[938] ^[939] ^[940] ^[941] ^[942] ^[943] ^[944] ^[945] ^[946] ^[947] ^[948] ^[949] ^[950] ^[951] ^[952] ^[953] ^[954] ^[955] ^[956] ^[957] ^[958] ^[959] ^[960] ^[961] ^[962] ^[963] ^[964] ^[965] ^[966] ^[967] ^[968] ^[969] ^[970] ^[971] ^[972] ^[973] ^[974] ^[975] ^[976] ^[977] ^[978] ^[979] ^[980] ^[981] ^[982] ^[983] ^[984] ^[985] ^[986] ^[987] ^[988] ^[989] ^[990] ^[991] ^[992] ^[993] ^[994] ^[995] ^[996] ^[997] ^[998] ^[999] ^[1000]

⁶¹ In tal senso, A. MISTURA, *Conciliare produzione agricola e sostenibilità ambientale per la sicurezza alimentare: un approccio integrato all'uso del suolo attraverso strumenti giuridici internazionali*, in *Riv. dir. intern.*, 2022, 1, p. 85, la quale sottolinea che il raggiungimento della sicurezza alimentare sta diventando più urgente e difficile che mai. Tuttavia, un approccio tradizionale che sostiene che questo obiettivo possa essere raggiunto solamente

Eppure, una siffatta argomentazione non prenderebbe, però, in adeguata considerazione che la sostenibilità è, in qualche misura, divenuta parte integrante, se non del tutto un presupposto ineludibile, della sicurezza alimentare, giacché dal punto di vista ambientale, intanto è possibile garantire la disponibilità quantitativa e qualitativa degli approvvigionamenti in quanto la filiera agroalimentare non “stressa” gli ecosistemi in cui questi sono prodotti, trasformati e distribuiti⁶²; ma anche dal punto di vista economico, giacché, nell’evitare che vi siano impennate e rapide oscillazioni dei prezzi degli alimenti, salvaguarda l’accesso all’alimentazione⁶³.

In tale direzione, se, per un verso, “l’industrializzazione dell’agricoltura” non può essere fermata, ma solamente orientata in modo sostenibile e circolare, è altresì vero che la sproporzionata richiesta all’impresa agricola di compiti ultronei rispetto a quelli indirizzati alla produzione alimentare -la quale ha contribuito, unitamente ad altri fattori, a riportare in auge il tema della *food security*- lascia auspicare una

mediante l’intensificazione agricola - e, quindi, un maggiore sfruttamento della terra - non sarebbe all’altezza di questo obiettivo, soprattutto se si considerano i costi sociali e ambientali che ne derivano. Lo sviluppo di un metodo alternativo in grado di conciliare la produzione agricola e le preoccupazioni di sostenibilità ambientale per il raggiungimento della sicurezza alimentare, tuttavia, è ostacolato dalla mancanza di un quadro giuridico completo per la protezione del territorio. “In assenza di un tale regime giuridico “ad hoc”, la piena realizzazione della sicurezza alimentare richiede lo sviluppo di un approccio integrato all’uso del suolo, volto a colmare il divario tra la visione predominante della terra come strumento di sfruttamento agricolo e l’emergente preoccupazioni di sostenibilità ambientale”.

⁶² A tal riguardo, si veda N. LUCIFERO, *La sicurezza alimentare nella legislazione sugli investimenti esteri diretti nel settore agroalimentare*, cit., p. 2370, il quale sottolinea come “a ben vedere, la correlazione tra tutela della terra e sicurezza alimentare è rilevante ove si consideri che la completa e regolare funzione di un suolo possa essere assicurata solo a condizione di mantenere intatta la struttura, mentre ecosistemi agricoli salubri sono alla base della sicurezza alimentare, tanto con riferimento alla quantità, tanto con riguardo alla qualità delle produzioni”.

⁶³ Da ultimo, il Reg. esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022, recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione, indica come obiettivo quello di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione.

“transizione agraria”, in cui l’esigenza ambientale possa essere meglio contenuta con quella alimentare

In tal senso, una strada potrebbe, forse, rinvenirsi nell’incentivazione delle filiere corte⁶⁴, le quali sembrerebbero idonee a porre in essere un sistema che possa essere sostenibile dal punto di vista ambientale,

⁶⁴ Con le leggi n. 30 del 1 aprile 2022 e n. 61 del 17 maggio 2022, recanti, rispettivamente “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale” (“P.P.L.”) e “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”, il legislatore ha inteso fornire una specifica regolamentazione in tema di filiera corta. La disciplina sulle filiere corte è stata oggetto di molteplici contributi in dottrina, *ex multis*, I. CANFORA, *La valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tra politiche territoriali e vincoli europei*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber amicorum Alberto Germanò*, Torino, 2017, p. 1370; EAD., *Le nuove forme di commercializzazione dei prodotti alimentari: dalla vendita in rete ai “gruppi di acquisto solidale”*, in M. GOLDONI, E. SIRSI (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari*, Milano, 2011, p. 237; M. FERRARI, *Etichettatura di prossimità e filiere corte: uno sguardo comparato*, in *Riv. dir. al.*, 2015, 4, p. 44; G. COCCO, *Filiera corta e “farmer” markets*, in *Riv. giur. dell’amb.*, 2015, 2; A. TOMASINI, *Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’alimentazione sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, 1; S. MASINI, *Il sacrificio del chilometro zero sul terreno del libero scambio e il ruolo debole della Corte costituzionale*, in *Dir. giur. agr., alim. e dell’ambiente*, 2013, 11; ID, *I mercati (mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta)*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2007, p. 292; F. ADORNATO, *Contratti e mercati di prossimità e di territorio dei prodotti agroalimentari*, in *Riv. dir. al.*, 2013, 1; S. GIUCA, *Conoscere la filiera corta*, in F. GIARÈ, S. GIUCA (a cura di), *Agricoltori e filiera corta. Profili giuridici e dinamiche socio- economiche*, INEA, 2012, p. 88; D. CIOLOS, *Agricoltura locali e filiere corte: rafforzare la dimensione locale della politica agricola comune*, Bruxelles, 2012 p.1 ss; M. LIBERTINI, *Sull’azione promozionale di prodotti locali da parte delle Regioni, osservazione alla sentenza n. 191/2012*, in *Giur. Cost.*, 2012, 2; A. FORTI, *I prodotti a km 0: un altro modo di pubblicizzare il prodotto alimentare*, in M. GOLDONI, E. SIRSI, (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, cit.; C. LOSAVIO, *I prodotti agricoli “a chilometri zero” nelle leggi regionali*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati 2011*, p. 93; F. ALBISINNI, *La vendita diretta dei prodotti agricoli*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di) *Trattato di diritto agrario*, I, Torino, 2011, p. 263; L. AGUGLIA, *La filiera corta: un’opportunità per agricoltori e consumatori*, in *Agriregionieuropa*, 2009, 5, p. 17; G. STRAMBI, *I farmers markets e la normativa sull’igiene degli alimenti*, in *Riv. dir. al.*, 2008, 3; E. CRISTIANI, *La filiera corta in agricoltura biologica*, in *q Riv. dir. al.*, 2008, 3, p. 1; M.R. ALABRESE, *La vendita diretta dei prodotti agricoli*, in *Riv. dir. al.*, 2008, 3; E. SIRSI, *I mercati contadini tra teoria e prassi*, in *Riv. dir. al.*, 2008, 3, p. 2; A. ROSSI, G. BRUNORI, F. GUIDI, *I mercati contadini: un’esperienza di innovazione di fronte ai dilemmi della crescita*, in *Riv. dir. al.*, 2008, 3; S. BOLOGNINI, voce *Vendita diretta dei prodotti agricoli*, in *Dig. IV*, 2009, p. 593; C. MEDDA, *Promuovere la filiera corta*, in *Bioagricoltura*, 87-2004, p. 10.

economico e sociale⁶⁵, assicurare la sicurezza alimentare e garantire – là dove la disciplina fosse interpretata ed applicata alla luce anche di quella sui segni di qualità- la valorizzazione del territorio, mediante la produzione ed il consumo di prodotti locali; un ritorno alla tradizione, pur sempre nell'innovazione⁶⁶.

L' uomo, nel suo *iter* esistenziale, in particolare e in quello storico in generale, ha sempre cercato, in ogni campo, di superare i propri limiti, in un'ansia spasmodica di conoscenza e sapere. Ciò si è tramutato in un ritmo a tal punto vertiginoso da lasciar credere di poter impunemente fare a meno delle proprie radici, sostituendole e non già integrandole con le tecnologie o, ancora, trasmigrandole in realtà fittizie, quali i mercati globali.

La natura stessa ha dimostrato l'erroneità di una tale asserzione e suggerisce, con uno sguardo proiettato al futuro⁶⁷, la necessità di rinvenire quel giusto equilibrio tra presente e passato⁶⁸, non fosse altro per non dare torto a quanto asserito dai Latini: "Historia magistra vitae"!

⁶⁵ L. PAOLONI, *La sostenibilità etica della filiera agroalimentare*, in *Riv.dir.al.*, 2020, 4, p. 5, la quale sottolinea che la strategia dal produttore al consumatore indica come la filiera agroalimentare vada indirizzata verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, nel quale deve essere garantito il rispetto dei principi chiave sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali, specialmente per quanto riguarda i lavori precari, stagionali e non dichiarati.

⁶⁶ Sottolinea L. RUSSO, *Emergenza Covid-19 e politica agricola comune*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, 1, 45, che l'agricoltura di precisione consente "una migliore efficienza produttiva unitamente a minori costi e utilizzo di prodotti potenzialmente inquinanti ma per la sua diffusione e implementazione non è sufficiente lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, risultando pur sempre necessario il possesso delle necessarie competenze affinché le nuove tecnologie possano essere utilizzate al meglio".

⁶⁷ Come sottolineato da S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma, 2012, p. 128, il diritto al cibo si è arricchito di plurimi significati e specificazioni, essendo diritto che, ponendo anche un limite alla libertà di impresa, impone una produzione sicura, idonea a tutelare l'ambiente e i diritti fondamentali, della generazione presente ma anche futura.

⁶⁸ A proposito dell'interpretazione, Benedetto Croce diceva che *grazie alla continuità tra la creatività inconsapevole del passato (le «cose») e la sua autocoscienza sistematica nel presente (i «nomi»), vi sia una differenza solo di grado tra l'interpretazione storiografica e quella del diritto vigente* [A. ESCHER DI STEFANO, *Benedetto Croce e Emilio Betti: due figure emblematiche del panorama filosofico italiano*, Catania 1997].